

AGGIORNAMENTO DEL 5 DICEMBRE 2017

DOMANDA: Il partenariato che presenta il progetto può essere costituito dalla scrivente associazione, iscritta al Registro Nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale, come capofila, e da uno o più soggetti alla stessa affiliati, alcuni dei quali iscritti ai relativi Registri Regionali delle Associazioni di Promozione Sociale come partner?

RISPOSTA: L'avviso 1/2017 prevede la possibilità di presentare la proposta progettuale sia in partenariato che attraverso le reti associative. Pertanto nonostante quella descritta non costituisca apparentemente un caso di partenariato ma di affiliazione, sarà possibile svolgere il progetto unitamente agli affiliati (e in questo caso l'affiliante opererà in qualità di capofila e gli affiliati in qualità di partners) A CONDIZIONE tuttavia che TUTTI i soggetti che prendono parte al progetto in tale veste siano in possesso dei requisiti soggettivi di legittimazione di cui al § 5 dell'avviso e in particolare siano iscritti al registro nazionale delle APS, ai registri regionali delle APS o delle ODV o, se fondazioni, all'anagrafe delle Onlus. Soggetti non in possesso di tali requisiti non possono figurare come coproponenti (partner) né essere destinatari di quote di finanziamento. Possono eventualmente contribuire all'implementazione delle attività progettuali a titolo di collaborazione, senza beneficiare di alcuna quota di cofinanziamento.

DOMANDA: E' possibile modificare il modello A2 inserendo nel dettaglio dopo la frase "di condividere i contenuti della stessa e di assumere i compiti e ruoli, quali stabiliti nella scheda di progetto presentata con il separato Modello D" le attività che svolgeranno i singoli Enti nella collaborazione? Questo è in particolare richiesto dagli Enti Pubblici per la firma del modulo di collaborazione.

RISPOSTA: L'avviso al paragrafo 10 lettera c) individua come causa di inammissibilità l'utilizzo di modulistica diversa da quella allegata all'avviso, nel senso che le informazioni richieste devono essere fornite tutte e secondo le modalità richieste. Eventuali informazioni aggiuntive possono essere fornite ma senza alterare il modello.

Nel caso prospettato, le collaborazioni di cui al paragrafo 6 dell'avviso dovranno essere descritte nel modello D, mentre allo stesso modello D dovrà essere allegata documentazione da cui risulti l'impegno del soggetto collaborante "a svolgere e realizzare precise attività individuate tra quelle previste dal progetto stesso". Pertanto nel modello A2 potrà essere inserito eventualmente un rinvio ai riferimenti dei documenti che saranno allegati al modello D e che conterranno le attività che i singoli enti collaboranti si impegnano a svolgere.

DOMANDA:In relazione al Bando di cui in oggetto preso atto che:
- tra gli obiettivi di cui al punto 2.1 del Bando vi è indicato 'Promuovere una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, un'occupazione piena e produttiva ed un lavoro dignitoso per tutti' nonché 'Promuovere la salute ed il benessere per tutti e per tutte le età';
- tra le Aree prioritarie di intervento di cui al punto 2.2 del Bando vi è 'Sostegno all'inclusione sociale, in particolare delle persone con disabilità e non autosufficienza';
- all'art. 8, punto n. 2 del bando si specifica che non sono ammessi rimborsi per: 'gli oneri connessi a ristrutturazione o all'acquisto di beni immobili' ma non si esclude invece la COSTRUZIONE di nuove RSA o servizi per anziani non autosufficienti;
- all'articolo 5, lettera c) del Codice del Terzo Settore cui rimanda il punto 2.3 del Bando vi sono proprio anche le 'prestazioni socio-sanitarie' tra le quali rientrano proprio i servizi di RSA;

- la Fondazione ONLUS proponente ha tra le sue finalità quella di costruire e gestire servizi 'socio-sanitari'; siamo a chiedere se è possibile includere all'interno del progetto anche la realizzazione (non ristrutturazione) ed ampliamento - da parte di un ente del terzo settore - di un servizio 'socio-sanitario' quale RSA in chiave innovativa e tecnologica destinata ad accogliere persone anziane non autosufficienti ed a generare nuova occupazione in conformità a quanto richiesto dal punto 2.1 del Bando che vuole la 'promozione di 'un'occupazione piena e produttiva ed un lavoro dignitoso per tutti'.

RISPOSTA: L'avviso 1/2017 al paragrafo 8 chiarisce che le spese ammissibili sono ricavabili (per quanto non esplicitato nell'avviso) dalla circolare ministeriale 2/2009. Quest'ultima, al paragrafo relativo alle spese ammissibili, individua come tali per quanto riguarda gli immobili (o meglio le sedi degli enti utilizzate per la realizzazione delle attività) le spese di locazione, ammortamento e manutenzione, ma **non** quelle di costruzione o realizzazione (ivi inclusi gli eventuali ampliamenti di immobili esistenti). La realizzazione di un immobile da adibire a RSA non costituisce oggetto delle attività di cui all'articolo 5 lett. c) del Codice. Pertanto la realizzazione delle strutture entro cui svolgere le attività non può essere inclusa nel progetto.

DOMANDA: in riferimento all'articolo 2.2 "Aree prioritarie di intervento" dell' "Avviso Pubblico n.1/2017", si chiede di specificare a quali azioni si riferisce la lettera L) del suddetto articolo, ossia "Sensibilizzazione e promozione del sostegno a distanza".

RISPOSTA: La lettera L) del paragrafo 2.2. fa riferimento all'attività di cui all'articolo 5 comma 1 lett. u) del Codice del Terzo settore. Dettagli sull'attività di sostegno a distanza, tra cui il testo delle "Linee Guida per il sostegno a distanza – SaD" emanate dal Ministero del lavoro, sono disponibili sul sito istituzionale del Ministero al seguente link:

<http://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/Terzo-settore-e-responsabilita-sociale-imprese/focus-on/Volontariato/Pagine/Sostegno-a-distanza.aspx>

Non è ovviamente possibile fornire ulteriori specifiche relativamente alle azioni da porre in essere, in quanto le stesse rientrerebbero nei contenuti progettuali da individuarsi a carico degli enti proponenti.

DOMANDA: Siamo una O.N.L.U.S. della Regione *** regolarmente iscritta al n. *** del Registro Regionale delle persone giuridiche, siamo idonei ad essere soggetti proponenti per il bando in oggetto?

RISPOSTA: Come previsto dall'articolo 72 comma 1 del Codice del Terzo settore, e come specificato dal bando n. 1/2017 ai paragrafi 1 e 5, possono accedere al bando stesso in qualità di proponenti o coproponenti, esclusivamente le associazioni di promozione sociale, le organizzazioni di volontariato e le fondazioni del terzo settore iscritte alla data del 13 novembre 2017 rispettivamente ai registri nazionale o regionali delle APS, ai registri regionali delle ODV o all'anagrafe delle Onlus. Pertanto codesto Ente (Onlus) qualora non sia iscritto ai registri dell'associazionismo di promozione sociale o del volontariato (condizione sufficiente ai fini della partecipazione indipendentemente dal possesso qualifica di Onlus) potrà presentare una proposta progettuale solamente se ha la forma giuridica della fondazione.

DOMANDA: 1. Si chiede conferma del fatto che gli importi di riferimento 250.000 - 900.000 euro fanno riferimento al finanziamento ministeriale richiesto e non al costo totale dell'iniziativa. Si intende quindi che un'iniziativa dal costo totale di 250.000 euro con un finanziamento all'80% (200.000) non sarà ritenuta ammissibile. Corretto?

DOMANDA: 2. In merito ai criteri di valutazione si chiede se al punto C2 la capacità realizzata dell'ente è valutata con il rapporto tra costo totale dell'iniziativa e entrate totali dell'ente oppure con il rapporto tra finanziamento ministeriale richiesto (ad esempio, l'80% del costo totale dell'iniziativa) e le entrate totali dell'ente.

RISPOSTA: Con riferimento al primo quesito, si conferma che gli importi di 250.000 e 900.000 euro definiscono in termini assoluti la misura rispettivamente minima e massima del finanziamento ministeriale e non del costo totale dell'iniziativa. Un progetto avente un costo totale di 250.000 euro finanziato dal Ministero all'80% prevedrà un finanziamento pari a 200.000 euro, ovvero esterno all'intervallo obbligatoriamente previsto dall'avviso e sarà pertanto ritenuto non ammissibile (paragrafo 10 lett. j dell'avviso)

Relativamente al secondo quesito, il criterio di valutazione C2 (paragrafo 11 dell'avviso) utilizza come parametro rispetto alle entrate totali dell'ente il costo totale del progetto e non l'ammontare del finanziamento richiesto.

DOMANDA: Una cooperativa sociale (iscritta all'albo regionale del Terzo settore) che persegue gli obiettivi del bando può essere soggetto Partner della proposta progettuale oppure può partecipare solo come soggetto esterno delegato?

RISPOSTA: Come previsto dall'articolo 72 comma 1 del Codice del Terzo settore, e come specificato dal bando n. 1/2017 ai paragrafi 1 e 5, possono accedere al bando stesso in qualità di proponenti o coproponenti (partners), esclusivamente le associazioni di promozione sociale, le organizzazioni di volontariato e le fondazioni del terzo settore iscritte alla data del 13 novembre 2017 rispettivamente ai registri nazionale o regionali delle APS, ai registri regionali delle ODV o all'anagrafe delle Onlus. Un soggetto diverso, quale una cooperativa sociale, non può figurare come partner ma eventualmente collaborare a titolo gratuito, senza essere destinatario di quote di finanziamento. Un eventuale affidamento di attività a soggetti terzi delegati è soggetto alle condizioni specificate nell'avviso e nella circolare n. 2/2009.

DOMANDA: Al paragrafo 6 dell'Avviso n.1/2017 è specificato che "In caso di collaborazione, il legale rappresentante del soggetto proponente dovrà presentare idonea documentazione (da allegare al Modello D), riferita specificamente al progetto al quale il soggetto pubblico o privato intende collaborare, da cui emerga non solo un generico apprezzamento per il progetto, ma un concreto impegno a svolgere e realizzare precise attività individuate tra quelle previste dal progetto stesso".

Si chiede di specificare se è sufficiente allegare al modello D il modello A2 con i soli campi richiesti o se occorre integrare con un ulteriore documento le informazioni relative allo svolgimento e realizzazione di attività previste dal progetto.

RISPOSTA: Al modello D deve essere allegata la documentazione ulteriore richiesta nel paragrafo 6 dell'avviso. Il Modello A2 non è sufficiente.

Al punto h) del Modello B previsto dall'Avviso 1/2017 è richiesto di indicare, in relazione all'ultimo triennio, gli interventi relativi alle aree prioritarie e riferiti alla proposta progettuale.

Si chiede di specificare come rappresentare, nel campo "Ente finanziatore", il dato delle attività coerenti

con le aree di intervento svolte tramite autofinanziamento (quote associative), realizzate con i contributi IRPEF 5*1000 e/o fundraising.

Al punto h) del Modello B nel campo Ente finanziatore in caso di attività svolte tramite autofinanziamento potrà inserirsi la dicitura "autofinanziamento".

DOMANDA: Una Associazione onlus riconosciuta e iscritta alla sezione A dell'Albo Regionale delle Associazioni presso la Regione Lombardia, al Registro delle persone giuridiche presso la prefettura di Milano può partecipare alle azioni previste dall'avviso in oggetto?

RISPOSTA: Come previsto dall'articolo 72 comma 1 del Codice del Terzo settore, e come specificato dal bando n. 1/2017 ai paragrafi 1 e 5, possono accedere al bando stesso in qualità di proponenti o coproponenti (partners) , esclusivamente le associazioni di promozione sociale, le organizzazioni di volontariato e le fondazioni del terzo settore iscritte alla data del 13 novembre 2017 rispettivamente ai registri nazionale o regionali delle APS, ai registri regionali delle ODV o all'anagrafe delle Onlus.

Pertanto, l'iscrizione all'anagrafe delle onlus rileva unicamente in caso di fondazioni, integrando in questo caso l'iscrizione al registro prefettizio o regionale delle persone giuridiche posseduto da qualsiasi fondazione. Per quanto riguarda le associazioni, il requisito soggettivo rilevante è unicamente l'iscrizione in uno dei registri delle associazioni di promozione sociale (nazionale o delle regioni e province autonome) istituiti ai sensi dell'art. 7 della legge 383/2000 o della normativa regionale attuativa o delle organizzazioni di volontariato (delle regioni e province autonome) istituiti ai sensi della legge 266/1991 e della normativa regionale attuativa.

DOMANDA: In riferimento al Modello A2, dichiarazione per le collaborazioni gratuite, si chiede se questo deve essere prodotto su carta intestata dell'ente privato o pubblico che fornisce la dichiarazione di collaborazione.

RISPOSTA: Non si ritiene necessario. Sarà invece opportuno che la documentazione da allegare ai sensi del §6 dell'avviso al modello D (ai sensi del punto 10 del modello stesso) sia fornita su carta intestata e sottoscritta dal legale rappresentante.

DOMANDA: In merito all'Avviso di cui in oggetto siamo a richiedere relativamente a quanto riportato a pag. 4 punto 5.oggetti proponenti :

" Per l'anno 2017, nelle more dell'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore e ai sensi dell'articolo 101, comma 2 del Codice, il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore deve intendersi soddisfatto da parte degli enti attraverso la loro iscrizione alla data di adozione dell'atto di indirizzo del Ministro sopra citato ad uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore, ovvero i registri delle associazioni di promozione sociale nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano e i registri delle organizzazioni di volontariato delle regioni e delle province autonome; per le fondazioni del terzo settore il requisito si intende soddisfatto attraverso l'iscrizione all'anagrafe delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale."

Nello specifico chiediamo conferma che le cooperative sociali onlus rientrino tra i soggetti ammessi a presentare domanda.

RISPOSTA: Come previsto dall'articolo 72 comma 1 del Codice del Terzo settore, e come specificato dal bando n. 1/2017 ai paragrafi 1 e 5, possono accedere al bando stesso in qualità di proponenti o coproponenti (partners) , esclusivamente le associazioni di promozione sociale, le organizzazioni di volontariato e le fondazioni del terzo settore iscritte alla data del 13 novembre 2017 rispettivamente ai registri nazionale o regionali delle APS, ai registri regionali delle ODV o all'anagrafe delle Onlus. Una cooperativa sociale, in possesso della qualifica fiscale di Onlus, ma appartenente ad una tipologia diversa da quella sopra citata, è un soggetto che non rientra tra quelli previsti dalla legge e pertanto non può risultare tra i proponenti o coproponenti (partner). Può eventualmente collaborare a titolo gratuito, senza essere destinataria di quote di finanziamento.

DOMANDA: La sezione INIZIATIVE E PROGETTI DI RILEVANZA LOCALE cita *“le iniziative e i progetti di rilevanza locale devono essere promossi da organizzazioni di volontariato o associazioni di promozione sociale, singole o in partenariato tra loro”*.

1. Le Fondazioni sono escluse dalla partecipazione a progetti di rilevanza locale?

RISPOSTA: L'atto di indirizzo non include per le iniziative e i progetti di rilevanza locale le fondazioni in quanto detti progetti sono parzialmente finanziati con le risorse di cui all'articolo 73 del Codice del terzo settore che non indica le fondazioni ma solo le associazioni di promozione sociale e le organizzazioni di volontariato tra i soggetti finanziabili. In ogni caso i quesiti devono riguardare esclusivamente l'avviso n. 1/2017 relativo ai progetti di rilevanza nazionale; per i progetti di rilevanza locale gli avvisi saranno predisposti dalle regioni e province autonome che sottoscriveranno con il Ministero gli accordi di programma previsti dall'atto di indirizzo.

DOMANDA: La nostra associazione oltre ad essere una Onlus e una ONG, è in possesso dell'attestato di evidente funzione sociale e proprio in virtù di questo riconoscimento, ha avuto accesso al contributo in favore delle associazioni di promozione sociale di cui alla legge 19/11/1987. Desideriamo sapere se siamo considerati un soggetto eleggibile ai fini del bando inerente al fondo di cui all'art. 72 del Codice del Terzo Settore.

RISPOSTA: Come previsto dall'articolo 72 comma 1 del Codice del Terzo settore, e come specificato dal bando n. 1/2017 ai paragrafi 1 e 5, possono accedere al bando stesso in qualità di proponenti o coproponenti (partners), esclusivamente le associazioni di promozione sociale, le organizzazioni di volontariato e le fondazioni del terzo settore iscritte alla data del 13 novembre 2017 rispettivamente ai registri nazionale o regionali delle APS, ai registri regionali delle ODV o all'anagrafe delle Onlus. Un soggetto diverso da quelli sopra individuati (ad esempio un ente non iscritto ai registri APS e ODV, iscritto all'anagrafe Onlus che non sia una fondazione) non può risultare tra i proponenti o coproponenti (partner) ma eventualmente collaborare a titolo gratuito, senza essere destinatario di quote di finanziamento.

Con specifico riferimento all'attestato di evidente funzione sociale, rilasciato ai sensi della legge 476/1987, si fa presente che lo stesso doveva intendersi esclusivamente quale requisito per la presentazione della domanda di accesso al contributo di cui alle leggi 476/1987 e 438/1998. Si specifica anche che l'art. 1 comma 1 lett. b) e comma 2 della legge 476/1987, specificava che “1...lo Stato concede contributi: b) agli enti e alle associazioni italiane che perseguono i fini di cui al successivo comma 2. 2. I contributi sono concessi ai soggetti di cui alla lettera b) del comma 1 i quali, secondo gli scopi previsti dai rispettivi statuti, promuovano l'integrale attuazione dei diritti costituzionali concernenti l'uguaglianza di dignità e di opportunità e la lotta contro ogni forma di discriminazione nei confronti dei cittadini che, per cause di età, di deficit psichici, fisici o funzionali o di specifiche condizioni socio-economiche, siano in condizione di marginalità sociale.” Non era quindi richiesta ai fini dell'assegnazione dei contributi l'iscrizione ad uno specifico registro, condizione attualmente invece richiesta dall'articolo 72 comma 1 del Codice del terzo settore per accedere al finanziamento dei progetti di cui trattasi.

DOMANDA: In merito all'Avviso di cui in oggetto siamo a richiedere relativamente a quanto riportato a pag. 4 punto 5. soggetti proponenti :

" Per l'anno 2017, nelle more dell'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore e ai sensi dell'articolo 101, comma 2 del Codice, il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore deve intendersi soddisfatto da parte degli enti attraverso la loro iscrizione alla data di adozione dell'atto di indirizzo del Ministro sopra citato ad uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore, ovvero i registri delle associazioni di promozione sociale nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano e i registri delle organizzazioni di volontariato delle regioni e delle province autonome; per le fondazioni del terzo settore il requisito si intende soddisfatto attraverso l'iscrizione all'anagrafe delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale."

Nello specifico chiediamo conferma che le cooperative sociali onlus rientrino tra i soggetti ammessi a presentare domanda.

RISPOSTA: Come previsto dall'articolo 72 comma 1 del Codice del Terzo settore, e come specificato dal bando n. 1/2017 ai paragrafi 1 e 5, possono accedere al bando stesso in qualità di proponenti o coproponenti (partners) , esclusivamente le associazioni di promozione sociale, le organizzazioni di volontariato e le fondazioni del terzo settore iscritte alla data del 13 novembre 2017 rispettivamente ai registri nazionale o regionali delle APS, ai registri regionali delle ODV o all'anagrafe delle Onlus. Una cooperativa sociale, in possesso della qualifica fiscale di Onlus, ma appartenente ad una tipologia diversa da quella sopra citata, è un soggetto che non rientra tra quelli previsti dalla legge e pertanto non può risultare tra i proponenti o coproponenti (partner). Può eventualmente collaborare a titolo gratuito, senza essere destinataria di quote di finanziamento.

DOMANDA: La sezione INIZIATIVE E PROGETTI DI RILEVANZA LOCALE cita *"le iniziative e i progetti di rilevanza locale devono essere promossi da organizzazioni di volontariato o associazioni di promozione sociale, singole o in partenariato tra loro"*.

1. Le Fondazioni sono escluse dalla partecipazione a progetti di rilevanza locale?

RISPOSTA: L'atto di indirizzo non include per le iniziative e i progetti di rilevanza locale le fondazioni in quanto detti progetti sono parzialmente finanziati con le risorse di cui all'articolo 73 del Codice del terzo settore che non indica le fondazioni ma solo le associazioni di promozione sociale e le organizzazioni di volontariato tra i soggetti finanziabili. In ogni caso i quesiti devono riguardare esclusivamente l'avviso n. 1/2017 relativo ai progetti di rilevanza nazionale; per i progetti di rilevanza locale gli avvisi saranno predisposti dalle regioni e province autonome che sottoscriveranno con il Ministero gli accordi di programma previsti dall'atto di indirizzo.

DOMANDA: Con la presente si richiede un chiarimento in merito ai "soggetti proponenti" dell'Avviso per il finanziamento di iniziative e progetti di rilevanza nazionale, ai sensi dell'articolo 72 del Decreto legislativo del 3 luglio 2017. Da quanto abbiamo letto nel paragrafo 5 le fondazioni del terzo settore ammesse a partecipare sono solo quelle che soddisfano il requisito dell'iscrizione all'anagrafe delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale. Quindi un'organizzazione come la Fondazione ***, organizzazione "non profit" ma non "onlus", non avrebbe i requisiti per la partecipazione all'avviso? Una scelta che, se la interpretiamo correttamente, lascia di fatto escluse proprio quelle organizzazioni che in qualche mondo hanno anticipato lo spirito della riforma del terzo settore. Anche per eventuali prossimi stanziamenti di fondi le organizzazioni verranno selezionate in base allo stesso principio? Dobbiamo aspettare l'entrata in vigore del Registro unico o possiamo sperare in una prossima rettifica dei requisiti?

RISPOSTA: Si conferma che le fondazioni prive di iscrizione all'anagrafe delle Onlus non possono concorrere alla presentazione di proposte progettuali ai sensi del presente Avviso. Possono essere coinvolte, a titolo gratuito, nella implementazione delle attività progettuali a titolo di collaborazione, senza essere destinatarie di quote di finanziamento. Possono altresì contribuire al cofinanziamento attraverso un apporto monetario.

Per le annualità successive al 2017 secondo quanto previsto dal Codice del Terzo settore, obiettivi, aree prioritarie e linee di attività da finanziare saranno individuate con apposito atto di indirizzo del vertice politico, ferma restando la disposizione di cui all'art. 72 comma 1 del Codice, che prevede che i soggetti proponenti siano individuati, nell'ambito degli enti del Terzo settore, esclusivamente tra le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale e le fondazioni del Terzo settore.

Si ricorda che ai sensi dell'articolo 4 comma 2 del citato Codice, "non sono enti del Terzo settore le amministrazioni pubbliche...nonché gli enti sottoposti a direzione e coordinamento o controllati dai suddetti enti".

DOMANDA: Un'associazione che soddisfa i requisiti di cui all'art. 5 dell'Avviso 1/2017, può essere contemplata fra le collaborazioni di cui all'art. 6 dell'Avviso 1/2017?

RISPOSTA: Le collaborazioni ex § 6 dell'avviso possono riguardare enti pubblici o privati; questi ultimi possono essere soggetti appartenenti o non appartenenti al terzo settore. In ogni caso le collaborazioni devono essere a titolo gratuito, gli enti che collaborano non possono in alcun modo essere destinatari di quote di finanziamento. Possono invece contribuire al cofinanziamento attraverso un apporto monetario. I soggetti coinvolti nelle collaborazioni partecipano all'implementazione delle attività progettuali, ferma restando la responsabilità delle stesse attività e del progetto in capo al proponente (in caso di partenariato al capofila).

DOMANDA: con la presente sono a chiedere se, nell'ambito della realizzazione del progetto che ipotizziamo, sia possibile incaricare delle società esterne per la produzione di video e per mettere a disposizione docenti/formatori per realizzare incontri di formazione/promozione rivolti ai volontari dell'Associazione e se tale incarico debba rientrare nella "macrovoce E del piano finanziario (30 % massimo di finanziamento previsto per affidamento attività a soggetti esterni delegati) o se, come ritengo, debba semplicemente rientrare nella macrovoce D, in specifico D.2, acquisto beni strumentali ed accessori per l'incarico di formazione e D.4 "Materiale didattico" per la produzione di video didattici e altri contenuti.

RISPOSTA: L'avviso 1/2017 prevede il richiamo in via analogica e per quanto non espressamente esplicitato, a quanto previsto dalla Circolare ministeriale n. 2/2009, citata ai paragrafi 8 e 13. La circolare distingue nell'ambito dell'affidamento di attività a soggetti terzi tra la delega (i cui costi devono essere inseriti nella macrovoce E) e la mera acquisizione di forniture e servizi strumentali e accessori (i cui costi devono essere inseriti nella Macrovoce D, nelle varie voci). Nel primo caso si tratta di "attività costituite da una pluralità di azioni/prestazioni/servizi organizzati e coordinati" (cfr circ. 2/2009, pag. 8), nel secondo caso di ipotesi di acquisizione di servizi di carattere meramente esecutivo o strumentale, con un adeguato livello di dettaglio nell'oggetto, nei contenuti, nelle modalità di esecuzione delle prestazioni, articolato per il valore delle singole prestazioni delle forniture/servizi. Spetta al proponente, sulla base delle indicazioni previste nell'avviso e nella circolare, individuare l'ipotesi di riferimento sulla base del caso concreto. In linea di massima l'affidamento delle attività formative, in considerazione del livello di autonomia connesso alla funzione di docenza, è riconducibile al genus della delega qualora non sia riconducibile ad un incarico conferito ad una persona fisica.

DOMANDA: se il partenariato che presenta il progetto è costituito da un capofila (iscritto nel Registro Nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale) e da uno o più soggetti (odv e aps) affiliati al capofila, i partner in questione pur essendo affiliati al capofila devono compilare il modello A1?

RISPOSTA: Come previsto dal paragrafo 7 dell'avviso 1/2017, in caso di partenariato, la domanda di ammissione al finanziamento deve essere accompagnata dalla dichiarazione, resa dal legale rappresentante di ciascun partner, redatta secondo il modello A1, attestante la volontà di partecipare al partenariato, a pena di inammissibilità della domanda. Pertanto ciascun partner, a prescindere se sia affiliato o meno al soggetto capofila, deve compilare il modello A1. Resta inteso che ciascun partner deve essere in possesso dei requisiti previsti dal paragrafo 5 dell'avviso.

DOMANDA: In merito alla compilazione del MODELLO E si richiedono i seguenti chiarimenti:

- 1) la collaborazione con professionisti con partita IVA quali percentuali di spesa deve rispettare, ovvero qual è il limite del codice dettagli di spesa D1?
- 2) qual è il limite percentuale della macrovoce D sul totale del progetto?
- 3) nel caso di spese superiori a euro 510 è necessario richiedere 3 preventivi?
- 4) nel caso di richiesta di finanziamento di euro 250.000,00, l'importo minimo previsto per la partecipazione, il cofinanziamento dell'ente proponente deve essere di almeno euro 62.500,00?

RISPOSTA:

- 1) Come previsto dal paragrafo 8 dell'avviso 1/2017 nell'ambito delle spese per le risorse umane, soltanto i costi relativi a segreteria, coordinamento e monitoraggio (voce del piano finanziario C1) non potranno superare globalmente il 10% del costo complessivo del progetto.
- 2) Nella macrovoce D l'unico limite percentuale previsto è quello inerente le spese generali di funzionamento non direttamente riconducibili alle attività di progetto che non potranno eccedere il 10% del costo complessivo del progetto.
- 3) L'avviso 1/2017 richiama in via analogica e per quanto non espressamente esplicitato, quanto previsto dalla circolare n. 2/2009 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 117 del 22 maggio 2009. Si rimanda alla suddetta circolare per la disciplina regolativa della congruità dei costi e ammissibilità delle spese (cfr. paragrafo 4.4 della circolare).
- 4) Si conferma che in caso di richiesta di finanziamento pari ad Euro 250.000,00, il cofinanziamento dell'ente deve essere almeno di Euro 62.500,00.

DOMANDA: È possibile, ove disponibili, ricevere Linee Guida per la Rendicontazione dei progetti

di cui all'Avviso in oggetto e Fac-simile Modello Fideiussione o, eventualmente, link da cui scaricare la detta documentazione.

RISPOSTA: In merito alla rendicontazione dei progetti, l'avviso 1/2017 richiama in via analogica e per quanto non espressamente esplicitato, quanto previsto dalla circolare n. 2/2009 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 117 del 22 maggio 2009. Il modello di fideiussione sarà reso disponibile sul sito

del Ministero a seguito dell'individuazione dei beneficiari del finanziamento. Si fa comunque presente che la polizza fideiussoria dovrà contenere le prescrizioni di cui al paragrafo 17 dell'avviso 1/2017.

DOMANDA: In riferimento alla partecipazione nel partenariato di una Fondazione (che determina la variazione della % di cofinanziamento), vorremmo sapere se si tratta di Fondazioni bancarie o se nella categoria rientra anche una Fondazione iscritta all'anagrafe onlus.

RISPOSTA: Come previsto dal paragrafo 5 dell'avviso 1/2017, la presentazione di una proposta progettuale in qualità di capofila e/o partner è consentita esclusivamente alle fondazioni del terzo settore iscritte all'anagrafe delle onlus. Le fondazioni bancarie possono partecipare a titolo di collaborazione gratuita di cui al paragrafo 6 dell'avviso 1/2017.

DOMANDA: In merito al bando in oggetto, vorremmo sapere se per la quota prevista di cofinanziamento è possibile valorizzare il lavoro svolto dalle risorse umane a carattere finanziario impegnate nelle attività di progetto.

RISPOSTA: Come previsto dal paragrafo 4 dell'avviso 1/2017 il cofinanziamento deve consistere in un apporto monetario a carico dei proponenti o degli eventuali terzi, mentre non è considerato cofinanziamento la valorizzazione delle attività svolte dai volontari o da altro tipo di risorse a carattere non finanziario o figurativo.

DOMANDA: Un'associazione con le seguenti caratteristiche può partecipare all'avviso 1/2017?:

- riconosciuta con personalità giuridica di diritto privato;
- iscritta al registro regionale delle persone giuridiche;
- iscritta all'anagrafe delle onlus

RISPOSTA: Come previsto dall'articolo 72 comma 1 del Codice del Terzo settore, e come specificato dal bando n. 1/2017 ai paragrafi 1 e 5, possono accedere al bando stesso in qualità di proponenti o coproponenti (partners) , esclusivamente le associazioni di promozione sociale, le organizzazioni di volontariato e le fondazioni del terzo settore iscritte alla data del 13 novembre 2017 rispettivamente ai registri nazionale o regionali delle APS, ai registri regionali delle ODV o all'anagrafe delle Onlus. Pertanto, l'iscrizione all'anagrafe delle onlus rileva unicamente in caso di fondazioni e non per le altre tipologie di enti del terzo settore di cui sopra.

DOMANDA: Vi chiediamo alcuni chiarimenti In particolare:

- 1) Nella voce 2.2.I Sensibilizzazione e promozione del sostegno a distanza? si può intendere anche il sostegno al lavoro a capi famiglia poveri con l'iniziativa "Adotta un papà nel sud del Mondo" che stiamo promuovendo? Tale solidarietà si può attuare attraverso una libera donazione in denaro, trasmessa periodicamente a un'Organizzazione di Terzo settore che realizza progetti di cooperazione allo sviluppo (come recita per il Sostegno a distanza? il Ministero del Lavoro)?
- 2) Punto 4, per quanto riguarda la quota del 20 % può essere coperta anche con la retribuzione per i dipendenti e personale dell'Associazione per cui è riconosciuto dal bando max il 10%?
- 3) Nel punto 8 le percentuali delle spese ammissibili fanno riferimento al costo complessivo del progetto o solo alla parte che rientra nel finanziamento Ministeriale?

4) Nel punto 8 le spese generali di funzionamento (10% max), che si riferiscono a tutta l'attività dell'Associazione, sono considerate forfettarie e non da rendicontare?

RISPOSTA:

1) Dettagli sull'attività di sostegno a distanza, tra cui il testo delle "Linee Guida per il sostegno a distanza – SaD" emanate dal Ministero del lavoro, sono disponibili sul sito istituzionale del Ministero al seguente link: <http://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/Terzo-settore-e-responsabilita-sociale-impres/focus-on/Volontariato/Pagine/Sostegno-a-distanza.aspx>. Ulteriori specifiche relativamente alle azioni da porre in essere, rientrano nei contenuti progettuali da individuarsi a carico degli enti proponenti.

2) Come previsto dal paragrafo 4 dell'avviso 1/2017 il cofinanziamento deve consistere in un apporto monetario a carico dei proponenti o degli eventuali terzi, mentre non è considerato cofinanziamento la valorizzazione delle attività svolte dai volontari o da altro tipo di risorse a carattere non finanziario o figurativo.

3) Le percentuali delle spese ammissibili fanno riferimento al costo complessivo del progetto.

4) Ai sensi del § 8 "Le spese generali di funzionamento non direttamente riconducibili alle attività di progetto dovranno essere imputate al progetto attraverso un metodo equo, proporzionale, corretto e documentabile". Tale previsione esclude la possibilità di prevedere rimborsi su base forfetaria (cfr. circolare 2/2009, par. A: "i costi... verranno imputati all'operazione stessa attraverso un metodo equo, corretto proporzionale e documentabile" - ovvero quello previsto dall'avviso - "oppure su base forfetaria" - ipotesi non prevista dall'Avviso).

DOMANDA: Si richiede di volere fornire il seguente chiarimento in merito al punto 5. Soggetti Proponenti dell'Avviso in oggetto e, in particolare, se costituisca requisito imprescindibile per l'ammissibilità al bando sopra indicato, l'iscrizione di una fondazione all'anagrafe Onlus nelle more dell'istituzione del Registro unico del Terzo Settore.

A tale riguardo, si segnala infatti che Fondazione ***, seppur non iscritta all'anagrafe Onlus, risulta, invece, iscritta a fare data dal *** presso il registro delle persone giuridiche istituito presso la Prefettura di *** al n. d'ordine ***, della pagina *****, a seguito dell'istanza di riconoscimento della personalità giuridica presentata ai sensi del DPR 361/2001.

Avendo la stessa Fondazione *** ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica da parte della Prefettura in prossimità dell'approvazione del D. Lgs. n. 117/2017 (abrogativo della normativa delle Onlus), non si è ritenuto di procedere alla registrazione presso l'anagrafe Onlus, anche tenuto conto del fatto che l'iscrizione presso il registro delle persone giuridiche della Prefettura ai sensi del DPR 361/2001 sostituisce, ai sensi dell'art. 101, comma 3, del D. Lgs. n. 117/2017, l'iscrizione presso il Registro Unico nazionale del Terzo Settore nelle more della sua istituzione.

Alla luce di quanto precede, Vi chiediamo pertanto di volere chiarire se Fondazione *** è un soggetto ammissibile ai sensi dell'Avviso in oggetto?

RISPOSTA: Come previsto dal paragrafo 5 dell'avviso 1/2017, la presentazione di una proposta progettuale in qualità di capofila e/o partner è consentita esclusivamente alle fondazioni del terzo settore iscritte all'anagrafe delle onlus. La mera iscrizione al registro delle persone giuridiche (cui sono iscritte tutte le fondazioni indipendentemente dalle finalità e dalle caratteristiche) non è sufficiente per qualificarle, al momento, come "Fondazioni del terzo settore", secondo il requisito previsto dall'articolo 72 del Codice del terzo settore.

DOMANDA: Una Federazione iscritta al registro nazionale delle APS può presentare un progetto come capofila integrando come partner solo i propri affiliati che siano in possesso dei requisiti soggettivi di legittimazione di al § 5 dell'avviso, chiediamo se la stessa Federazione può comunque lavorare, in quanto rete nazionale, nei territori dei propri soci non iscritti e che quindi non compariranno come partner oppure se è limitata alla sola città (e quindi regione) in cui ha sede legale e operativa, cioè Roma.

RISPOSTA: Quanto rappresentato non sembra risultare una lettura corretta dei chiarimenti forniti. Si ribadisce che i progetti devono essere presentati da associazioni di promozione sociale, organizzazioni di volontariato e fondazioni del terzo settore iscritte ai rispettivi registri. Qualora la presentazione avvenga in partenariato, sia il capofila che i partners dovranno risultare in possesso dell'iscrizione al registro di riferimento. Non è necessario che esista tra i partners un rapporto di affiliazione: gli affiliati al capofila possono invece operare in qualità di partners a condizione di essere anch'essi iscritti ai registri di riferimento. Quanto sopra premesso, l'avviso non richiede che il proponente o i coproponenti abbiano la sede nelle regioni dove dovranno essere svolte le attività progettuali, ma che le iniziative e i progetti prevedano lo svolgimento di attività progettuali in almeno 10 regioni (paragrafo 3 dell'Avviso 1/2017).

DOMANDA: 1) Nel terzo paragrafo del punto 4 dell'Avviso si legge, relativamente al cofinanziamento:

".....soggetti proponenti, i quali potranno avvalersi anche di eventuali risorse finanziarie messe a disposizione da soggetti terzi, pubblici o privati..." mentre nel paragrafo conclusivo si richiede la dichiarazione del legale rappresentante riguardo a: ".....la proposta progettuale presentata non forma oggetto di altri finanziamenti pubblici, nazionali o comunitari....". Inoltre non riusciamo a individuare nel Mod. A il settore dove indicare tale finanziamenti.

"E' possibile inserire nelle attività progettuali, inputandole a cofinanziamento, attività che già usufruiscono di altri finanziamenti da Stato, Regione, USL o altri soggetti pubblici? Se sì, come si può dichiarare?"

2) in caso di un progetto che preveda l'impiego dei destinatari (persone con disabilità psichica) in percorsi di inserimento lavorativo e di formazione in ambito artistico, è possibile prevedere e quindi inserire nel Piano Finanziario piccole somme destinate alla retribuzione di queste attività?"

RISPOSTA: Il paragrafo 4 dell'Avviso 1/2017 prevede la possibilità per i proponenti di avvalersi ai fini della realizzazione della proposta progettuale da presentare, di un apporto monetario messo a disposizione da eventuali terzi, pubblici o privati, che confluirà nella composizione complessiva della quota di cofinanziamento NON a carico del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Ciò premesso, la richiesta di dichiarare che "la proposta progettuale presentata non forma oggetto di altri finanziamenti pubblici, nazionali o comunitari" (contenuta nel modello B, da compilarsi a cura del proponente o, in caso di partenariato da ogni suo componente, capofila e partner) è da intendersi nel senso che l'interessato, in qualità di rappresentante legale del proprio ente di appartenenza, dichiara che le attività risultanti dal progetto non beneficiano né hanno beneficiato di finanziamenti pubblici diversi/ulteriori rispetto a quelli richiesti ai sensi dell'avviso 1/2017 e non menzionati nella documentazione allegata al progetto. Si ricorda che l'avvio delle attività progettuali (paragrafo 13 dell'Avviso) dovrà necessariamente seguire la stipula della convenzione con il Ministero.

Pertanto:

1) Nel modello A l'eventuale contributo finanziario da parte di soggetti pubblici può essere inserito dopo il punto 3 prima dell'elenco degli allegati, specificando l'ente finanziatore e l'importo messo a disposizione. Non è invece possibile inserire tra quelle progettuali attività già in essere (che hanno avuto inizio prima della stipula della convenzione di cui sopra) e che già fruiscono sulla base di specifici accordi di altri finanziamenti pubblici.

2) Eventuali somme in favore dei destinatari possono essere previste esclusivamente con riferimento a istituti quali le "borse lavoro", i " tirocini formativi" attivabili sulla base della normativa nazionale e regionale vigente. In casi simili i relativi costi potranno essere inseriti nella macrovoce "Altre voci di costo", dettagliando in maniera analitica le singole voci.

DOMANDA: 1. L'associazione *** risulta iscritta agli elenchi come Associazione di Promozione Sociale come da decreto n. **. Pertanto chiedo, essendo nel suddetto decreto riportata la dicitura "codesta associazione è stata iscritta con i propri soggetti affiliati" se le relative articolazioni territoriali *** (ad esempio *** Lazio, Comitato Regionale in possesso di proprio codice fiscale e partita iva) possono dunque, in virtù dello stesso decreto che certifica l'iscrizione di *** al Registro Nazionale delle APS, considerarsi a tutti gli effetti APS riconosciute iscritte ai registri e quindi essere partner di progetto in qualità di APS?

2. Il modello E alla sezione 1 riporta in basso la dicitura "Inserire i dati di budget solo nel figlio sezione 2" quindi la sezione 1 va lasciata completamente in bianco senza inserire i dati e le percentuali di ciascuna macrovoce? Il foglio sezione 1, anche se lasciato in bianco, va firmato e timbrato ugualmente dal legale rappresentate?

3. Il modello E alla sezione 2 riporta in basso la dicitura "inserire i dati di budget solo nelle celle colorate", quindi i totali di ciascuna macrovoce e le relative percentuali calcolate sul totale del budget non vanno inserite?

RISPOSTA: 1) Come previsto dal paragrafo 5 dell'avviso 1/2017, la presentazione di una proposta progettuale in qualità di capofila e/o partner è consentita esclusivamente alle associazioni di promozione sociale, alle organizzazioni di volontariato e alle fondazioni del terzo settore iscritte alla data del 13 novembre 2017 rispettivamente ai registri nazionale o regionali delle APS, ai registri regionali delle ODV o all'anagrafe delle Onlus. Pertanto solo le articolazioni territoriali di *** iscritte al registro nazionale delle Associazioni di promozione sociale ai sensi dell'articolo 5 del d.m. n. 471 del 2001, con apposito decreto direttoriale, possono partecipare in qualità di partner. Non possono invece partecipare come partner le articolazioni territoriali non menzionate specificamente nei decreti e/o nei relativi elenchi allegati che ne costituiscono parte integrante.

2) Come espressamente indicato nel modello E i dati economici vanno inseriti soltanto nella sezione 2. La sezione 1 si compilerà automaticamente a seguito dell'inserimento dei dati nella sezione 2. La firma va apposta in entrambe le sezioni.

3) Come previsto dal modello E occorre inserire le cifre soltanto nelle celle colorate. I totali e le percentuali saranno calcolate in automatico.

DOMANDA: il Modello A2 e l'ulteriore documentazione richiesta in merito alle collaborazioni a titolo gratuito (art. 6 dell'Avviso) deve essere firmata in originale dal legale rappresentante dell'ente, oppure può essere trasmessa con firma digitale o scansionata?

RISPOSTA: Le attestazioni di cui ai modelli presentati in formato cartaceo dovranno recare la firma in originale. Anche l'ulteriore documentazione comportante l'assunzione di impegni da parte di enti terzi ai fini della collaborazione dovrà essere prodotta in originale. Eventuali documenti firmati digitalmente potranno essere ammessi solo a condizione che la firma sia valida, il documento non risulti modificato dopo l'apposizione della firma e che il certificato del firmatario risulti valido e non revocato. In questo caso il documento firmato digitalmente sarà prodotto sul supporto digitale, mentre 2 copie stampate saranno allegate alla documentazione in formato cartaceo. Il documento firmato digitalmente la cui firma non risulti valida o la mera stampa cartacea del documento digitale in assenza dell'originale su supporto digitale saranno considerati privi di qualunque validità.

DOMANDA: siamo un'Associazione ONLUS con sede a *** ed operante anche sul territorio nazionale nelle città di ***, ***, *** e ***. In particolare, sia a *** che a *** gestiamo beni confiscati alla criminalità organizzata coinvolgendo particolarmente i giovani provenienti dalle Regioni in cui maggiore è il radicamento delle organizzazioni criminali mafiose. Le attività sono in corso anche a ***, *** e *** grazie alla collaborazione con Università e Parrocchie che mettono a disposizione i locali.

Vorremmo partecipare al progetto proponendo attività in altre città di Italia e vorremmo capire se, relativamente all'art. 3 dell'avviso in oggetto, è obbligatorio avere una sede fisica nelle Regioni di riferimento o sufficiente prevedere l'attuazione di attività.

RISPOSTA: Come previsto dal paragrafo 3 dell'Avviso 1/2017 per "svolgimento di iniziative e progetti" deve intendersi l'effettiva attivazione di interventi sul territorio. Non è richiesto in maniera specifica di avere una sede fisica nelle regioni di riferimento. Si ricorda che solo i soggetti in possesso dei requisiti di legittimazione di cui al paragrafo 5 possono presentare i progetti in qualità di proponenti, capofila o partners. L'iscrizione all'anagrafe delle Onlus è richiesta per le Fondazioni del terzo settore, ma non è requisito in grado di sostituire l'iscrizione ai registri dell'associazionismo e del volontariato per le associazioni.

DOMANDA: 1) Se Art. 5 dell'avviso, tra i Soggetti Proponenti dispone : Le iniziative e i progetti di rilevanza nazionale devono essere presentati, pena l'esclusione, in forma singola o in partenariato tra loro, da: organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, come può un'organizzazione singola presentare progetti almeno in 10 Regioni?

2) Gli obiettivi di seguito indicati: Promuovere la salute e il benessere per tutti e per tutte le età; Promuovere un'educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento per tutti; Promuovere un'agricoltura sostenibile e responsabile socialmente, Tra quali aree prioritarie di intervento rientrano?

3) se l'art. 4 del DECRETO LEGISLATIVO 3 luglio 2017, n. 117 dispone che:

"Sono enti del Terzo settore le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro", e quindi anche le associazioni riconosciute e non riconosciute senza scopo di lucro rientrano nel terzo settore, Come mai non sono previste nell'Avviso in oggetto ma solo le odv, aps e fondazioni?

RISPOSTA: 1) i progetti di cui si tratta hanno rilevanza nazionale e possono essere presentati dai soggetti in possesso dei requisiti di cui al paragrafo 5 dell'avviso anche in partenariato tra loro. Devono prevedere lo svolgimento di attività progettuali in almeno 10 regioni.

2) Spetta ai soggetti proponenti individuare i contenuti progettuali in grado di soddisfare le caratteristiche previste dall'Avviso relativamente agli obiettivi, alle aree prioritarie di intervento e alle attività di interesse generali.

3) L'avviso prevede il finanziamento dei progetti ai sensi dell'articolo 72 del codice del terzo settore (d.lgs. 117/2017), che individua specificamente come possibili soggetti proponenti esclusivamente le associazioni di promozione sociale, le organizzazioni di volontariato e le fondazioni del terzo settore iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore (nelle more dell'operatività di quest'ultimo deve ritenersi applicabile l'art. 101 comma 3 del citato codice).

DOMANDA: al punto 9 dell'Avviso è indicata la consegna della documentazione in duplice copia cartacea (più copia su supporto digitale).

Trattandosi di un progetto nazionale, la documentazione dei Partner e delle Collaborazioni a titolo gratuito proviene da diverse regioni e territori distanti tra loro, occorre che la documentazione presentata sia tutta firmata in originale o per i partner e/o per le collaborazioni è possibile presentare copia della documentazione (ad esempio ricevuta in pdf e stampata)?

RISPOSTA: Le attestazioni di cui ai modelli presentati in formato cartaceo dovranno recare la firma in originale. Anche l'ulteriore documentazione comportante l'assunzione di impegni da parte di enti terzi ai fini della collaborazione dovrà essere prodotta in originale. Eventuali documenti firmati digitalmente potranno essere ammessi solo a condizione che la firma sia valida, il documento non risulti modificato dopo

l'apposizione della firma e che il certificato del firmatario risulti valido e non revocato. In questo caso il documento firmato digitalmente sarà prodotto sul supporto digitale, mentre 2 copie stampate saranno allegare alla documentazione in formato cartaceo. Il documento firmato digitalmente la cui firma non risulti valida o la mera stampa cartacea del documento digitale in assenza dell'originale su supporto digitale saranno considerati privi di qualunque validità.

DOMANDA: Troviamo delle difficoltà a convincere i firmatari del modello A2 ad allegare copia del documento in quanto Sindaci di Comuni e Dirigenti Scolastici.

Nel caso di Sindaci e Dirigenti Scolastici possiamo presentare il modello A2 senza allegare il documento di identità?

RISPOSTA: Il modello A2 reca dichiarazioni ai sensi del d.p.r. 445/2000. Pertanto al fine di fornire evidenza dell'identità del firmatario, che costituisce condizione di validità della dichiarazione stessa, deve essere accompagnato da un documento di identità del sottoscrittore.

DOMANDA: 1. come attestazione di una collaborazione gratuita, è possibile allegare protocolli di intesa già in essere e che copriranno l'intero periodo del progetto tra l'ente capofila ed altre istituzioni pubbliche e private? Per fare degli esempi, l'Associazione *** (ente capofila) ha già all'attivo delle collaborazioni con la Presidenza della Repubblica, con *** e *** in cui sono specificate le modalità di collaborazione e le attività che verranno svolte in collaborazione nonché le finalità delle collaborazioni stesse.

2. le dichiarazioni di collaborazione "gratuita" dovranno pervenire in originale o sono sufficienti copie degli originali?

RISPOSTA: Secondo quanto previsto dal paragrafo 6 dell'avviso 1/2017, i progetti possono coinvolgere soggetti pubblici o privati "prevedendo l'attivazione di collaborazioni". Ovvero, le collaborazioni devono essere attivate con specifico riferimento al progetto. Anche la documentazione da allegare al modello D deve risultare "riferita specificamente al progetto al quale il soggetto pubblico o privato intende collaborare, da cui emerga non solo un generico apprezzamento per il progetto, ma un concreto impegno a svolgere e realizzare precise attività individuate tra quelle previste dal progetto stesso".

Attraverso l'Avviso si intende favorire la nascita di nuove collaborazioni o lo sviluppo in adesione ai contenuti progettuali di rapporti in essere. Pertanto la documentazione relativa a situazioni e protocolli in essere da cui non risulti quanto sopra e in particolare la previsione di specifiche azioni ricomprese tra i contenuti progettuali non sarà ritenuta idonea a soddisfare quanto previsto dall'Avviso.

Per quanto riguarda le dichiarazioni di collaborazione, le attestazioni di cui ai modelli presentati in formato cartaceo dovranno recare la firma in originale. Anche l'ulteriore documentazione comportante l'assunzione di impegni da parte di enti terzi ai fini della collaborazione dovrà essere prodotta in originale. Eventuali documenti firmati digitalmente potranno essere ammessi solo a condizione che la firma sia valida, il documento non risulti modificato dopo l'apposizione della firma e che il certificato del firmatario risulti valido e non revocato. In questo caso il documento firmato digitalmente sarà prodotto sul supporto digitale, mentre 2 copie stampate saranno allegare alla documentazione in formato cartaceo. Il documento firmato digitalmente la cui firma non risulti valida o la mera stampa cartacea del documento digitale in assenza dell'originale su supporto digitale saranno considerati privi di qualunque validità.

DOMANDA: Può essere considerata una sponsorizzazione una riduzione di costo per l'acquisto di materiale sportivo da acquistare per la realizzazione del progetto offerto da una casa fornitrice?

RISPOSTA: La sponsorizzazione non è menzionata nell'Avviso 1/2017 né nella circolare 2/2009. I costi sostenuti saranno rimborsati sulla base di giustificativi documentati alle condizioni previste. L'acquisto delle attrezzature deve essere fatto sulla base di preventivi che consentano di individuare il fornitore economicamente più conveniente. Ogni eventuale partecipazione da parte di soggetti terzi pubblici o privati alla quota di cofinanziamento a carico del soggetto proponente deve consistere in un apporto monetario: "non è considerato cofinanziamento la valorizzazione delle attività svolte... o di altro tipo di risorse a carattere non finanziario o figurativo" (avviso 1/2017, par. 4, pag. 4).

DOMANDA: Il sottoscritto, insieme ad altri sei futuri soci, è in procinto di costituire una associazione di promozione sociale, già attivi come team da un anno.

Aspettavamo, per la costituzione, il 2018 in quanto la Regione Calabria non ha un albo regionale delle associazioni di promozione sociale, requisito che quasi sempre è richiesto nei bandi. Ora, i quesiti sono due: l'associazione potrà partecipare anche se costituita nei primi giorni di dicembre?

La sola domanda di iscrizione all'albo nazionale delle associazioni di promozione sociale è un requisito sufficiente?

RISPOSTA: 1) Un'associazione costituita "nei primi giorni di dicembre" non potrà evidentemente essere in possesso del requisito di cui al paragrafo 5, ovvero l'iscrizione ad uno dei registri dell'associazionismo di promozione sociale di cui alla legge 383/2000 effettiva alla data dell'adozione dell'atto di indirizzo del Ministro (ovvero alla data del 13 novembre 2017).

2) La "sola domanda di iscrizione all'albo nazionale delle associazioni di promozione sociale" non è in nessun caso requisito sufficiente.

DOMANDA: 1. Aree prioritarie di intervento.

Riportiamo di seguito quanto riportato nell'Atto di indirizzo relativamente alle Aree prioritarie di intervento lettera b) (pag. 4):

Sviluppo della cultura del volontariato, in particolare tra i giovani e all'interno delle imprese

Riportiamo di seguito quanto riportato nell'Avviso n.1/2017 relativamente alle Aree prioritarie di intervento lettera b) (pag. 2):

Sviluppo della cultura del volontariato, in particolare tra i giovani e all'interno delle scuole. Data la discrepanza tra i due documenti ("all'interno delle imprese" vs "all'interno delle scuole"), quale documento fa fede?

2. Modello A2

Nel modello A2, nel primo punto elenco dopo il testo "DICHIARA", il "soggetto proponente" viene considerato "capofila". Tale definizione però è in contraddizione nei casi in cui un'organizzazione partecipi in forma singola e non in partenariato, in quanto non è "capofila" di nessun altro soggetto.

andiamo a compilare lo spazio del campo "di cui è capofila" anche se partecipiamo in forma singola?

3. Modello D – 5.4 Metodologie

è possibile indicare più di una metodologia?

4. Modello D – 6. Risultati attesi

Nella descrizione del paragrafo è riportato: "Con riferimento agli obiettivi descritti al precedente paragrafo, indicare:".

Il paragrafo precedente non riguarda gli obiettivi.

si fa riferimento al paragrafo "2. Obiettivi generali"?

5. Modello D – 9.a Risorse umane e 9.b Volontari

L'ultima colonna della tabella riporta: "Spese previste e la macrovoce di riferimento, come da piano finanziario (Modello D)". Il modello D è quello in compilazione mentre il piano finanziario è il Modello E.

si fa riferimento al Modello E?

RISPOSTA: 1) Nessuna delle due formulazioni risulta preclusiva, pertanto le attività di riferimento possono essere svolte all'interno di entrambi i contesti.

2) Trattandosi di una collaborazione, il soggetto firmatario del modello (il quale collabora al progetto) indica nella dichiarazione l'ente che presenta il progetto (in partenariato come capofila oppure singolarmente).

3) Non è esclusa la possibilità di indicare più metodologie, a condizione di descrivere secondo lo schema fornito ciascuna metodologia impiegata e le relative caratteristiche con riferimento ai contenuti progettuali e ai punti precedenti del paragrafo 5.

4) Gli obiettivi sono riferiti a quanto previsto al punto 5.3 "Idea a fondamento della proposta progettuale, anche attraverso una breve ricostruzione di contesto e di realizzazione a livello regionale/locale"; non si fa quindi riferimento agli obiettivi generali.

5) Trattasi di un mero refuso: si evince chiaramente dal contesto che trattandosi del piano finanziario si fa riferimento al Modello E.

DOMANDA: si richiede se al modello C (scheda anagrafica) dell'avviso nella parte in cui viene richiesto IBAN di conto corrente dedicato, si intenda come necessaria l'apertura di apposito conto corrente?

RISPOSTA: Non è necessaria l'apertura di un nuovo conto corrente se l'ente già dispone di un conto su cui transitano in maniera separata le risorse finanziarie relative a progetti e finanziamenti pubblici, tali da consentire di individuare attraverso una codificazione adeguata le transazioni e i movimenti finanziari attinenti al progetto (cfr. circolare 2/2009).

DOMANDA: a quanto ammonta la quota percentuale di co-finanziamento prevista nel caso di partenariato tra due APS e una Fondazione. In questo caso vorremmo sapere se il cofinanziamento è al 20% o al 50%?

RISPOSTA: Come chiaramente specificato nel paragrafo 4 dell'avviso 1/2017 (pag. 3) "Le proposte progettuali che prevedano una partecipazione in regime di partenariato sia di fondazioni che di associazioni di promozione sociale/organizzazioni di volontariato potranno richiedere un finanziamento non superiore al 50% del costo totale previsto, indipendentemente dal numero di fondazioni coinvolte e dal ruolo assicurato da esse all'interno del progetto."

DOMANDA: 1) Siamo un'associazione ONLUS iscritti all'anagrafe delle ONLUS, possiamo essere soggetto proponente?

2) Si può creare una rete con altri enti fuori Regione?

3) per quanto riguarda la compartecipazione, devono compartecipare tutti i partner o solo il capofila?

RISPOSTA: 1) Come previsto dall'articolo 72 comma 1 del Codice del Terzo settore, e come specificato dal bando n. 1/2017 ai paragrafi 1 e 5, possono accedere al bando stesso in qualità di proponenti o coproponenti (partners), esclusivamente le associazioni di promozione sociale, le organizzazioni di volontariato e le fondazioni del terzo settore iscritte alla data del 13 novembre 2017 rispettivamente ai registri nazionale o regionali delle APS, ai registri regionali delle ODV o all'anagrafe delle Onlus. Un'associazione in possesso della qualifica di Onlus ma non iscritta ai registri delle APS o delle ODV non può partecipare in qualità di proponente o partner. Potrà eventualmente essere coinvolta, a titolo gratuito, nella implementazione delle attività progettuali a titolo di collaborazione, senza essere destinataria di quote di finanziamento. Potrà altresì contribuire al cofinanziamento attraverso un apporto monetario.

2) I soggetti in possesso dei requisiti di qualificazione di cui ai paragrafi sopra citati presentare progetti singolarmente o in partenariato. I progetti devono prevedere lo svolgimento di attività progettuali in almeno dieci Regioni.

3) Il quesito non è chiaro. Se ci si riferisce alla compartecipazione alla quota di cofinanziamento a carico dei proponenti, la stessa è a carico dell'insieme dei partner e del capofila, con la possibilità di apporti finanziari messi a disposizione di eventuali terzi, ma non viene richiesto un contributo finanziario specifico a carico di ciascun partner, ferma restando la necessità di un cofinanziamento. Se ci si riferisce invece allo svolgimento delle attività progettuali, sia il capofila che i partner devono essere coinvolti; in caso di collaborazioni a titolo gratuito anche le attività che beneficiano della collaborazione di enti terzi dovranno risultare dalla documentazione progettuale compilata secondo le indicazioni di cui all'Avviso 1/2017.

DOMANDA: Siamo un'Associazione di Promozione Sociale federata ad un'associazione nazionale iscritta al Registro Nazionale delle A.P.S. La nostra sede è ubicata in una regione che non ha ancora istituito l'Albo Regionale delle A.P.S. e, di conseguenza, non abbiamo potuto procedere all'iscrizione al suddetto Albo. Dovendo partecipare all'Avviso n. 1/2017 riguardante il finanziamento di iniziative e progetti di rilevanza nazionale ai sensi dell'art. 72 del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017 n. 117, vi sottoponiamo il problema di come possiamo aderire al Bando pur in assenza di questo requisito regionale richiesto.

RISPOSTA: Come previsto dal paragrafo 5 dell'avviso 1/2017, la presentazione di una proposta progettuale in qualità di capofila e/o partner è consentita esclusivamente alle associazioni di promozione sociale, alle organizzazioni di volontariato e alle fondazioni del terzo settore iscritte alla data del 13 novembre 2017 rispettivamente ai registri nazionale o regionali delle APS, ai registri regionali delle ODV o all'anagrafe delle Onlus. Nel caso in cui il registro regionale di riferimento non sia stato attivato è possibile partecipare all'Avviso solo se codesta associazione sia iscritta al registro nazionale delle Associazioni di promozione sociale ai sensi dell'articolo 5 del d.m. n. 471 del 2001, con apposito decreto direttoriale, su specifica richiesta dell'associazione nazionale affiliante. Non possono invece partecipare all'Avviso le articolazioni territoriali e i circoli affiliati non menzionati specificamente nei decreti e/o nei relativi elenchi allegati che ne costituiscono parte integrante.

DOMANDA: si richiede un chiarimento in merito al contenuto dell'Avviso e nello specifico al punto 11 - valutazione delle iniziative e dei progetti, nella parte in cui alla tabella di valutazione punto C1 " ammontare del cofinanziamento del proponente e degli eventuali partners (1 punto ogni punto percentuale di cofinanziamento aggiuntivo rispetto al minimo previsto fino a un massimo di 8 punti" ovvero cosa si intende per "1 punto ogni punto percentuale di cofinanziamento es. se il proponente cofinanzia l'iniziativa al 25% vengono assegnati 5 punti di valutazione rispetto al "criterio degli elementi finanziari C1"?

RISPOSTA: L'interpretazione è corretta. Si ricorda che la quota di cofinanziamento minima nel caso di progetti presentati da fondazioni del terzo settore in qualità di proponente, capofila o partner, deve essere del 50%.

DOMANDA: si richiede un chiarimento in merito al contenuto dell'Avviso e nello specifico se sussistono vincoli numerici alla partecipazione a progetti in qualità di ente che collabora gratuitamente (punto.6 – modello A.2) ovvero se le collaborazioni gratuite vanno intese come "partenariati" e quindi un Ente oltre a poter presentare solo una proposta progettuale, può partecipare solo ad un'altra iniziativa come partner o come collaborazione. O viceversa le collaborazioni gratuite non rientrano nel computo/vincolo di cui al punto 7 penultimo paragrafo e pertanto possono essere più di una?

RISPOSTA: Ai sensi dell'avviso 1/2017, par. 6, "La realizzazione di iniziative e di progetti previsti nel presente Avviso potrà realizzarsi altresì con il coinvolgimento di soggetti diversi da quelli di cui al precedente § 5, prevedendo l'attivazione di collaborazioni con enti pubblici (compresi gli enti locali) o privati...Gli enti che collaborano non possono essere destinatari di quote di finanziamento, ma possono cofinanziare attraverso un apporto monetario, come indicato al precedente § 4."

La collaborazione non configura quindi una forma di partenariato ma un semplice coinvolgimento di soggetti diversi. Il limite di cui al paragrafo 7 ("Ogni soggetto in qualità di proponente e/o capofila, potrà presentare al massimo una proposta progettuale; un eventuale ulteriore proposta potrà essere presentata solo in veste di partner. I soggetti che non risultino proponenti o capofila potranno prendere parte a titolo di partner ad un massimo di due progetti. Nel caso di violazione di tale prescrizione, tutte le proposte progettuali non saranno ammesse alla successiva fase di valutazione") si applica, come chiaramente espresso, esclusivamente alla presentazione di proposte progettuali in qualità di proponente, capofila o partner.

DOMANDA: Un'impresa sociale (la cui forma giuridica è quella di srl) può rientrare fra i soggetti proponenti di un partenariato il cui capofila è un'associazione di promozione sociale regolarmente iscritta ad uno dei registri previsti dalla normativa di settore, essendo l'impresa sociale in questione affiliata alla medesima associazione.

RISPOSTA: I soggetti che possono presentare progetti in forma singola o partenariato sono chiaramente individuati dall'articolo 72 del Codice richiamato dal paragrafo 5 dell'avviso 1/2017. Una srl qualificata come impresa sociale non rientra nelle tipologie ammissibili a figurare tra i proponenti o i coproponenti del progetto. Non vi sono invece preclusioni per le collaborazioni a titolo gratuito ai sensi del paragrafo 6.

DOMANDA: il progetto può prevedere l'assegnazione di quote di budget a soggetti associati/affiliati al soggetto proponente al di fuori dell'ipotesi del partenariato. In caso affermativo, se vi sono limiti sulla natura giuridica del soggetto associato/affiliato.

RISPOSTA: Il quesito non è chiaro. Il finanziamento ministeriale è assegnato al proponente /capofila (che provvederà a farsi riconoscere mandatario dell'associazione temporanea di scopo costituita con i partners in caso di partenariato). In caso di collaborazione gli enti che collaborano non possono essere destinatari di quote di finanziamento, in quanto la collaborazione deve essere a titolo gratuito.

DOMANDA: Nel caso in cui il Soggetto Proponente sia un'associazione di promozione sociale, è possibile affidare alcune specifiche attività previste dal progetto ad enti associati del Soggetto Proponente in qualità di soggetti esterni delegati? Oppure gli enti associati possono essere inclusi nel progetto solo tramite collaborazioni gratuite?

RISPOSTA: Premesso che gli enti proponenti/coproponenti devono essere in possesso dell'iscrizione ad uno dei registri richiamati nell'Avviso, eventuali soggetti non iscritti possono essere coinvolti attraverso collaborazioni gratuite all'implementazione delle attività progettuali. Gli enti che collaborano possono anche fornire un apporto finanziario che andrà a confluire nella quota di cofinanziamento a carico dei proponenti. Nel caso in cui gli enti proponente e coproponenti necessitino di apporti integrativi e/o specialistici di cui non dispongano in maniera diretta e che non abbiano carattere strumentale e accessorio (vedi il paragrafo 4.3 della circolare 2/2009 a titolo esemplificativo), potranno rivolgersi a soggetti terzi "delegati" nella misura massima del 30% del costo totale del progetto, a condizione comunque di non rivolgersi ad enti terzi per attività di direzione coordinamento segreteria organizzativa.

E' possibile delegare (alle condizioni sopra esposte) soggetti che siano legati da un rapporto di associazione/affiliazione con il proponente o uno dei partners, se tale rapporto preesiste alla individuazione del delegato. In questo caso, ugualmente, l'affidamento ai delegati non potrà superare il limite del 30% del costo totale del progetto. Tuttavia da un lato il costo dell'affidamento dovrà essere rendicontato a costi reali (in quanto l'affidatario è un associato del proponente o di uno dei partners); dall'altro l'individuazione del

delegato potrà avvenire sulla base del rapporto di affiliazione/associazione, ovvero senza porre in essere le specifiche procedure di individuazione del soggetto affidatario di cui al paragrafo 4.4 della circolare 2/2009.

DOMANDA: si richiede un chiarimento in merito all' idoneità – validità dei modelli di collaborazione A2 nello specifico se sono ritenuti validi i documenti cartacei che l'Ente proponente riceve a mezzo email in pdf, ovvero firmati in originale cartaceo, scannerizzati per la trasmissione e stampati dall'Ente proponente. Tale dichiarazione ovviamente sempre in pdf oltre che stampata in duplice copia verrà allegata nella copia su cd rom inserita nel plico di presentazione del progetto.

RISPOSTA: Il proponente che riceve via mail in formato pdf scannerizzato e non firmato digitalmente un modello A2 contenente dichiarazioni ai sensi del d.p.r. 445/2000, e lo trasmette in formato cartaceo o digitale, non è in grado di dimostrare né che lo stesso è stato firmato effettivamente dal soggetto che vi risulta quale dichiarante né di dichiarare che il medesimo documento è copia conforme all'originale (di cui il proponente non è in possesso). Una dichiarazione deve essere prodotta in originale cartaceo accompagnato da copia del documento di identità del dichiarante oppure in formato digitale sottoscritto digitalmente, con una firma in grado di dimostrare che dopo la firma il documento in questione non ha più subito modifiche. Ogni altra modalità non è idonea a fornire le certezze richieste.

DOMANDA: In riferimento al Bando in oggetto, con la presente sono a richiedere le seguenti precisazioni:

- 1) una associazione di promozione sociale a carattere nazionale (che ha anche autonomamente i requisiti di bilancio necessari alla richiesta del finanziamento) deve necessariamente richiedere l'adesione al progetto alle affiliate nelle 10 Regioni obiettivo o può presentare il progetto da sola (specificando in quali regioni lo farà)? SE NO, basta una adesione come Rete di Relazione (Collaborazioni) o devono essere necessariamente in partenariato?
- 2) I soggetti della Rete di Relazione (collaborazioni § 6) possono partecipare a più progetti, se li ritengono validi?

RISPOSTA: 1) I progetti devono essere proposti dagli enti in possesso delle caratteristiche e dei requisiti soggettivi previsti dall'avviso, singolarmente o in partenariato tra loro. I proponenti (e i partners) possono avvalersi della collaborazione di altri soggetti pubblici o privati; la collaborazione deve intendersi a titolo gratuito. La scelta di avvalersi di un soggetto in qualità di partner o di collaboratore spetta al proponente o capofila, che dovrà però rispettare le condizioni previste dall'Avviso.

2) I soggetti terzi possono collaborare a più progetti purché la collaborazione consista in un apporto effettivo al progetto e non si limiti all'espressione di un generico apprezzamento per il progetto e le relative attività.

DOMANDA: Prendiamo atto della vostra risposta, che automaticamente ci esclude dalla partecipazione la Bando, facendo però notare, che la nostra esclusione non è dovuta a nostra inadempienza, ma ad una responsabilità della Regione Calabria che ancora non ha istituito l'Albo Regionale. Si chiede pertanto se è possibile partecipare in quanto ONLUS, regolarmente iscritta all'Anagrafe delle Onlus.

RISPOSTA: Il requisito di iscrizione al registro in qualità di APS o ODV deriva da una precisa disposizione di legge (art. 72 in combinato disposto con l'art. 101 comma 2 del Codice del Terzo settore). La partecipazione di soggetti iscritti all'anagrafe delle Onlus, sempre sulla base della previsione normativa suddetta può essere consentito solo agli enti aventi la natura giuridica di Fondazioni del terzo settore.

DOMANDA: Nel Piano Finanziario (Modello E) in quale voce vanno inserite le Spese di viaggio, vitto e alloggio per i volontari?

RISPOSTA: Le spese di viaggio vitto e alloggio per i volontari possono essere inserite tra le voci della macrovoce "altre voci di costo" del modello E. Si ricorda che nel modello D le spese per i volontari andranno esposte nell'ultima colonna della tabella al punto 9b.

DOMANDA: In riferimento all'estensione territoriale richiesta dall'avviso, siamo a chiedere se tutti partner regionali devono già essere stati individuati in occasione della presentazione della domanda o se può essere prevista un'azione specifica per l'individuazione del partner giusto durante la realizzazione del progetto.

RISPOSTA: La proposta progettuale deve individuare sin dall'inizio il proponente e i coproponenti (partners) e la specifica localizzazione delle attività progettuali.

DOMANDA: Nel modello E vanno inseriti solo i totali di spesa della macrovoci ? Esempio B1 risorse umane - va inserito il costo totale senza indicare come è stato calcolato?

RISPOSTA: Come chiaramente specificato, il modello E deve essere compilato esclusivamente inserendo nella sezione II I costi delle varie voci (caselle azzurre). I totali delle macrovoci e le altre cifre di cui alle caselle bianche verranno compilate in automatico. Lo stesso avverrà per la sezione I, riepilogativa, che verrà compilata automaticamente.

DOMANDA: 1. se una associazione, con fatturati, bilanci secondo la normativa UE, operante nel settore socio sanitario, senza finalità di lucro, non è iscritta all'albo regionale di promozione sociale perché la regione in cui opera non lo ha istituito (vedi regione Calabria), come può essere inclusa nella possibilità di partecipare all'avviso? Questa associazione essendo regionale e non nazionale non avrebbe potuto iscriversi all'Albo Nazionale che richiedeva una presenza a livello nazionale e sarebbe lesa nel diritto di partecipare all'avviso per un fatto dipendente da un'Amministrazione dello stato (mancata realizzazione dell'albo regionale)
2. Una associazione nazionale, riconosciuta con decreto del presidente della repubblica, che ha percepito il contributo 438 per le associazioni di promozione sociale, perché con sedi operative in 10 regioni attraverso comunità territoriali aderenti, non iscritta all'albo nazionale perché non era presente anche in 20 province come richiesto dalla normativa, non può partecipare?
3. L'iscrizione come ONLUS può essere un requisito sufficiente anche per le associazioni che per varie ragioni, comprese quelle sopra indicate, non sono iscritte agli albi del volontariato o promozione sociale, o lo è solo per le fondazioni?

RISPOSTA: 1) la mancata istituzione di un registro regionale delle associazioni di promozione sociale non è "fatto dipendente da un'Amministrazione dello Stato". La legge 383/2000 e il d.m. 471/2001 prevedono l'ipotesi dell'iscrizione al registro nazionale delle APS di associazioni di promozione sociale in quanto articolazioni territoriali o circoli affiliati ad una associazione di promozione sociale nazionale iscritta. Le APS non iscritte al registro nazionale o ai registri regionali dell'associazionismo di promozione sociale non possono presentare progetti per esplicita esclusione determinata dall'art. 72 del Codice del terzo settore in combinato disposto con la disposizione transitoria di cui all'art. 101.

2) Il contributo di cui alla legge 438/1998 non riguardava esclusivamente le associazioni di promozione sociale ma gli enti e le associazioni aventi particolari caratteristiche e svolgenti specifiche attività. Il requisito

previsto dall'articolo 72 del codice fa riferimento alle associazioni di promozione sociale iscritte ai registri (transitoriamente quelli di cui alla legge 383/2000).

3) L'iscrizione all'anagrafe delle Onlus, unitamente alla natura giuridica di fondazione, nelle more dell'istituzione del Registro unico concorrono a qualificare in maniera unitaria le fondazioni del terzo settore, tipologia ammissibile ai sensi dell'articolo 72 del codice del terzo settore.

DOMANDA: Come evidenziare nel modello E la parte di investimenti per i quali si chiede disponibilità di fondi a valere sul "FONDO ROTATIVO" di 10.000.0000 di euro di cui all'art 9 comma 1 legge 106 del 2016 e quali sono le eventuali modalità di rimborso delle somme erogate a titolo di finanziamento agevolato

RISPOSTA: L'avviso 1/2017 non riguarda le risorse del Fondo Rotativo.

DOMANDA: Quesito sui costi relativi alle Risorse Umane impiegate:

1. per i costi delle Risorse umane - dipendenti, è prevista una percentuale massima rispetto al totale del progetto?
2. per i costi delle Risorse umane - collaboratori e consulenti, è prevista una percentuale massima rispetto al totale del progetto?

RISPOSTA: Tutti i limiti di spesa previsti rispetto al costo totale del progetto sono individuati nel paragrafo 8, e devono essere rispettati sia in fase previsionale che a consuntivo.

DOMANDA: 1. Il nostro progetto prevede, fra le varie attività, un percorso formativo sullo Sviluppo dei farmaci che ha l'obiettivo di rendere i pazienti consapevoli ed informati su processi complessi che li riguardano da vicino. Fra queste azioni ci sarebbe la possibilità di far partecipare un numero ristretto di persone ad un Master Universitario con l'obiettivo specifico di formare rappresentanti dell'associazione in grado di rappresentare l'Associazione a livello nazionale, quali portavoce degli interessi dei pazienti. Il Costo unitario di iscrizione al Master sarà superiore ai 516,00? ma sarà difficile procedere alla scelta tramite gara di appalto fra tre diversi enti per due diverse ragioni: l'Italia esiste uno, al massimo due, Master Universitari che affrontano questa tematica. Inoltre i criteri per la scelta non potranno essere esclusivamente economici, perché in questo specifico caso è fondamentale scegliere anche in base alla qualità e ai contenuti della formazione. Premesso questo, è possibile inserire tale attività formativa nel formulario e nelle voci di costo del progetto?

2. Nelle voci di budget del modello E non è prevista la voce di costo relativa ai viaggi dei volontari? Tale spesa è da ricondurre alle corrispondente voce delle risorse umane?
3. L'assicurazione per i destinatari è obbligatoria?

RISPOSTA: 1) Non è possibile entrare nel merito di specifici contenuti progettuali. I quesiti formulati devono essere pubblicabili con le relative risposte in qualità di faq. Tuttavia le attività progettuali non possono comportare costi a carico dei destinatari ovvero, gli introiti derivanti dalle attività (ad es. le quote di iscrizione) devono essere computate tra le risorse finanziarie utilizzabili dal progetto (e quindi nella quota di cofinanziamento privato, il quale deve essere quantificato nella proposta progettuale).

2) I costi relativi ai volontari possono essere inserite nel modello E in una delle voci interne alla macrovoce "altre voci di costo". Si ricorda che nel modello D le spese per i volontari andranno espone nell'ultima colonna della tabella al punto 9b.

3) Le spese di assicurazione dei destinatari sono ammissibili. E' onere dei proponenti verificare in proposito gli eventuali obblighi sulla base delle tipologie di destinatari.

DOMANDA: ci occorrerebbe sapere se è necessario che il progetto (la documentazione del Capofila e dei Partner) pervenga ai vostri uffici in originale. Può sembrare forse una domanda anacronistica (visto che ormai la maggior parte dei progetti si invia in digitale) ma il dubbio ci è nato dal fatto che nel Bando non è prevista la consegna via pec, quindi abbiamo ipotizzato che fossero richieste firme in originale. La speranza è ovviamente che non sia così, visto che, trattandosi di un progetto pluriregionale, la documentazione dovrebbe pervenire da tutta Italia e con tempi veramente stretti (considerando anche i giorni di festa), il che renderebbe difficile la consegna della proposta progettuale a Roma, soprattutto per chi presenta da altre Regioni d'Italia.

In alternativa, è possibile per i partner, firmare digitalmente i documenti in pdf firmati in olografa e allegare lo screenshot della firma?

Se sì, se quindi le firme devono essere in originale, questo vale anche per i soggetti della Rete di Relazione o almeno in quel caso sono valide anche le scansioni?

RISPOSTA: Come già chiarito in precedenti quesiti la documentazione contenente dichiarazioni deve pervenire in originale. Costituisce originale la documentazione firmata digitalmente con certificati in corso di validità presentata su supporto digitale e accompagnata da stampa cartacea.

DOMANDA: In riferimento all'Avviso per il finanziamento di iniziative e progetti di rilevanza nazionale, in particolare al Modello B, vi chiediamo se nella tabella riguardante le attività pregresse, nella prima colonna oltre l'anno di avvio è necessario indicare il titolo del progetto realizzato.

RISPOSTA: Il modello B non richiede l'inserimento del titolo della proposta progettuale realizzata.

DOMANDA: I rimborsi spesa per i volontari sono spese ammissibili? Se sì, il progetto può coprire anche le spese sostenute dai volontari delle associazioni che non sono partner ma collaborano al progetto (anche non iscritte negli appositi registri)?

RISPOSTA: I rimborsi delle spese sostenute per i volontari appartenenti al proponente o in caso di partenariato al capofila e ai partner sono ammissibili. Non sono ammissibili invece i rimborsi dei volontari appartenenti agli enti che collaborano, poiché la collaborazione è gratuita e non può comportare costi a carico del progetto.

DOMANDA: Si chiede gentilmente il link per il download dei modelli citati nell'avviso pubblico in oggetto per la presentazione dei progetti.

RISPOSTA: I modelli sono scaricabili dal sito del Ministero dalla pagina della sezione dedicata al terzo settore raggiungibile al seguente link (nella stessa pagina sono pubblicati Avviso, modelli e faq)

<http://www.lavoro.gov.it/notizie/pagine/terzo-settore-pubblicato-avviso-1-2017-proposte-iniziative-e-progetti.aspx/>

DOMANDA: la durata minima e massima delle proposte progettuali è relativa ai singoli progetti organizzati dai soggetti in partenariato o invece al progetto complessivo presentato dall'Associazione raccogliendo le attività dei musei associati.

RISPOSTA: La domanda non è chiara. La durata minima e massima si riferiscono ad un unico progetto presentato da un singolo ente o da più enti in partenariato tra loro. I soggetti che si presentano in partenariato non presentano "singoli progetti", ma un unico progetto da realizzare insieme.

DOMANDA: 1) in riferimento al Modello D, Scheda di Progetto, punto 5.4. "Metodologie", si chiede se si deve barrare una sola opzione tra le possibilità "A: Innovative rispetto a..", "B:pilota e sperimentali.." e "C: di innovazione sociale.." oppure è possibile indicare più di una sola scelta tra quelle proposte, argomentandole di seguito.

2) in riferimento al Modello B, "Dichiarazioni sostitutive..", si chiede di definire quali sono "le generalità complete" dei componenti degli organi di amministrazione dell'Ente, richieste al punto 3 delle Avvertenze.

RISPOSTA: 1) Non è esclusa la possibilità di indicare più metodologie, a condizione di descrivere secondo lo schema fornito ciascuna metodologia impiegata e le relative caratteristiche con riferimento ai contenuti progettuali e ai punti precedenti del paragrafo 5.

2) Per generalità complete si intendono qualifica, nome cognome, luogo e data di nascita e codice fiscale.

DOMANDA: 1) La Federazione ***risulta iscritta agli elenchi come Associazione di Promozione Sociale come da decreto n. 44/2002 e vi sono iscritte alcune sua articolazioni territoriali, alcune delle quali sono anche organi sociali della medesima Federazione (es. Comitato Interregionale *** con proprio e distinto codice fiscale): vorremmo sapere se il Comitato per essere partner del progetto (e quindi ricevere una propria quota budget) deve produrre la documentazione prevista per i partner oppure poichè è organo sociale non vi è bisogno.

2) Modulo D - Punto 10: la documentazione a corredo che specifica e dettaglia il ruolo degli enti collaboratori deve essere firmata dal legale rappresentante di ciascun ente collaboratore o dal legale rappresentante dell'ente proponente (come pare evincersi dal testo "il legale rappresentate del soggetto proponente dovrà presentare idonea documentazione (da allegare al Modello D), riferita specificamente al progetto al quale il soggetto pubblico o privato intende collaborare, ...)?"

RISPOSTA: 1) ciascun ente dotato di autonomia e in possesso dei requisiti di partecipazione in quanto iscritto al Registro nazionale aps in qualità di articolazione territoriale/circolo affiliato, come tale distinto dall'associazione madre, per essere individuato come partner deve produrre la relativa documentazione.

2) Il legale rappresentante del proponente (che sottoscrive il modello D e cura la trasmissione di tutta la documentazione progettuale al Ministero) deve assicurarsi che in allegato al medesimo modello sia trasmessa la documentazione comprovante nello specifico i contenuti della collaborazione come descritti e riportati nel modello D.

DOMANDA All'art. 3 dell'Avviso si indica che: "Le iniziative e i progetti di cui al presente avviso dovranno prevedere lo svolgimento di attività progettuali in almeno 10 regioni".

1) Tale requisito, come deve essere dichiarato?

2) Le regioni devono firmare il modello A1 attestante la volontà di partecipare al partenariato?

RISPOSTA: 1) La domanda non è chiara. La descrizione progettuale fin dall'inizio deve contenere la descrizione delle attività e la loro localizzazione. In caso di ammissione a finanziamento, lo svolgimento di

attività progettuali in regioni diverse da quelle previste dal progetto può essere autorizzato solo in casi particolari e in assenza di autorizzazione non è ammissibile in quanto comporta una variazione delle attività progettuali. In caso di mancato svolgimento delle attività in almeno dieci regioni il finanziamento ministeriale deve essere revocato.

2) La domanda non è chiara. Si raccomanda una più attenta lettura dell'avviso. Il modello A1 deve essere sottoscritto dal proponente e da ciascuno dei partner di progetto. Le regioni in quanto enti pubblici non sono qualificabili come partners di progetto.

DOMANDA: Nel caso in cui il plico contenente la duplice copia cartacea (originale e copia) e la copia di progetto riportata su supporto digitale (CD e/o pendrive) venga consegnato personalmente a mano, può essere consegnata da chiunque presso gli uffici indicati nell'avviso al paragrafo 9 o l'incaricato della consegna necessita di una delega da parte del Legale Rappresentante del soggetto proponente? la consegna a mano da parte del delegato del soggetto proponente potrà avvenire tra le 09.00 e le 11.59 di giorno 11/12/2017 presso gli uffici siti in Via Forno n.8 - 00192 - Roma - I piano, stanza n.116?

RISPOSTA: Non è necessario che l'incaricato della consegna sia munito di delega del rappresentante legale. Come previsto espressamente dall'Avviso, la consegna a mano dovrà avvenire entro e **non oltre** le ore 12,00 dell'11/12/2017, presso la sede ivi indicata (il plico potrà quindi essere consegnato anche prima della scadenza indicata). In caso di consegna a mano, anche tramite corriere, nei giorni precedenti il giorno 11, si raccomanda il rispetto degli orari di ricezione indicati nell'Avviso.

DOMANDA: il progetto può prevedere l'assegnazione di quote di budget a soggetti associati/affiliati al soggetto proponente al di fuori dell'ipotesi del partenariato. In caso affermativo, se vi sono limiti percentuali da rispettare.

RISPOSTA: Il termine "assegnazione di quote di budget" non è corretto. Il finanziamento ministeriale viene assegnato nel suo complesso al proponente o capofila che presenta un progetto ammesso a finanziamento. Gli enti che non entrano nel partenariato (ma contribuiscono in qualità di collaboratori all'implementazione delle attività progettuali) non possono essere destinatari di quote di finanziamento in quanto la collaborazione è a titolo gratuito e non può comportare costi a carico del progetto. Qualora nel progetto sia previsto l'affidamento a soggetti terzi delegati di alcune attività rientranti nel progetto (solo per le ipotesi ammissibili e nel limite non superabile del 30% del costo complessivo del progetto), se i delegati abbiano con il proponente /capofila o con uno degli eventuali partners un rapporto di associazione/affiliazione preesistente all'affidamento stesso, saranno tenuti a rendicontare a costi reali. Tuttavia in tal caso l'affidamento di attività delegate potrà avvenire senza l'adozione delle procedure di individuazione del delegato previste dal paragrafo 4.4 circolare 2/2009.

DOMANDA: Circa il Modello E allegato all'Avviso, che prevede una voce "Spese generali di funzionamento (max 10% totale progetto)". Si chiede di conoscere le eventuali modalità di rendicontazione della relativa cifra in caso di approvazione del progetto.

RISPOSTA: Per la rendicontazione delle spese progettuali l'Avviso 1/2017 al paragrafo 8 specifica che "le spese generali di funzionamento non direttamente riconducibili alle attività di progetto dovranno essere imputate al progetto attraverso un metodo equo, proporzionale, corretto e documentabile". Inoltre "tutte le spese effettivamente sostenute, dovranno risultare giustificate da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente". Non è previsto il ricorso al criterio di imputazione su base forfetaria di cui alla circolare 2/2009.

DOMANDA: In quale voce del Modello E allegato all'Avviso vanno inserite le "Spese di viaggio, vitto e alloggio dei volontari"?

RISPOSTA: I costi relativi ai volontari possono essere inseriti nel modello E in una delle voci interne alla macrovoce "altre voci di costo". Si ricorda che nel modello D le spese per i volontari andranno espresse nell'ultima colonna della tabella al punto 9b.

DOMANDA: Il punto 4) dell'Avviso recita che "In ogni caso il cofinanziamento deve consistere in un apporto monetario a carico dei proponenti e degli eventuali terzi": si richiede se, a tal scopo, possono essere utilizzate anche le risorse del 5 per mille.

RISPOSTA: Anche le risorse del 5 per mille possono essere utilizzate per garantire il cofinanziamento da parte dei proponenti.

DOMANDA: Il punto 4) dell'Avviso recita che "In ogni caso il cofinanziamento deve consistere in un apporto monetario a carico dei proponenti e degli eventuali terzi": si richiede se, a tal scopo, possono essere utilizzate anche le risorse derivanti da erogazioni liberali.

RISPOSTA: Possono essere utilizzate risorse derivanti da erogazioni liberali. Ovviamente è a carico del proponente / capofila assicurarne la disponibilità ai fini della realizzazione del progetto.

DOMANDA: Si chiede se la ns Fondazione, regolarmente iscritta all'anagrafe delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale, sia in possesso dei requisiti di partecipazione non potendo attestare, come indicato nel modello B, che l'Ente nel triennio 2014 – 2016 ha realizzato interventi nelle aree prioritarie di cui alla proposta progettuale, stante la recente costituzione della stessa con atto costitutivo ad aprile 2017.

RISPOSTA: Ai fini della partecipazione rileva la compilazione del modello B, che contiene anche le informazioni relative all'esperienza. Il possesso di esperienza attestato nel modello sarà utilizzato per l'attribuzione di punteggio relativamente al criterio di valutazione di cui al punto A.1 del paragrafo 11 (che nel caso specifico non potrà essere conseguito).

La Fondazione dichiarerà nel modello B di non aver realizzato interventi nelle aree prioritarie di cui alla proposta progettuale nel triennio, in quanto costituitasi nell'aprile 2017.

DOMANDA: Nella circolare n. 2/2009 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, più volte indicata come riferimento per la futura rendicontazione dei progetti presentati, alla voce A.5) Acquisto di materiale ed attrezzature si dichiarano non ammissibili le spese per "l'acquisto di mobili, attrezzature, veicoli,", mentre la voce D.3 del Piano Finanziario prevede: "Attrezzature (acquisto, noleggio, ammortamenti)".

E' possibile inserire nel Piano Finanziario i costi per l'acquisto di autoveicoli e/o di attrezzature necessarie allo svolgimento di alcune delle attività previste (ad es. luci per attività teatrali, PC, strumenti per la riabilitazione)?

RISPOSTA: Potranno essere inseriti nel Piano finanziario i costi per l'acquisto di attrezzature secondo le modalità previste dal paragrafo A.4 e A.5 della circolare n. 2/2009. In particolare si ricorda che sono ammissibili i costi di ammortamento direttamente riferiti al periodo dell'attività progettuale. Pertanto non sarà possibile riconoscere i costi dell'acquisto di attrezzature di valore superiore a euro 516,46.

DOMANDA: La nostra associazione ha un progetto finanziato in corso con la legge 266/2016, è ostativo alla presentazione di un progetto (diverso) con il bando di cui sopra? E' possibile con questo bando presentare direttamente un progetto locale?

RISPOSTA: Il finanziamento di altro e diverso progetto ai sensi della legge n. 266/1991 non costituisce causa ostativa alla presentazione di una proposta progettuale ai sensi dell'Avviso 1/2017. Non è possibile presentare un progetto locale con le risorse stanziato dal presente Avviso; il paragrafo 3 dispone infatti che le iniziative e i progetti dovranno prevedere lo svolgimento di attività progettuali in almeno 10 regioni.

DOMANDA: 1) si chiede un ulteriore chiarimento su quanto riportato al paragrafo 4 dell'Avviso inerente al co-finanziamento, nello specifico, si richiede cosa si intende per valorizzazione delle attività svolte dalle risorse umane;
2) si chiede conferma o meno che il pagamento delle buste paga di dipendenti e collaboratori impegnati nella realizzazione delle attività del progetto siano da considerarsi "apporto monetario", come richiesto dall'Avviso;
3) si chiede conferma che Statuto e bilancio (per quest'ultimo è obbligatorio anche il verbale di approvazione?) possono presentarsi in semplice copia;
4) per le collaborazioni gratuite, oltre al modulo A1, ad una lettera di adesione ed alla descrizione del loro ruolo nella descrizione del progetto (modulo D), è prevista altra documentazione da dover presentare?

RISPOSTA: 1) La quota di cofinanziamento a carico dei soggetti proponenti deve consistere esclusivamente in risorse monetarie da utilizzare per la realizzazione del progetto. La valorizzazione al contrario consiste nel ricorso ad un valore figurativo e non finanziario

2) Non rientrano tra le predette risorse i pagamenti di buste paga di dipendenti e collaboratori, che sono casomai costi del progetto. Si ricorda che il finanziamento ministeriale coprirà solo una determinata percentuale dei costi, la restante quota resterà a carico dei proponenti ma tutte le spese dovranno risultare effettivamente sostenute, rendicontate e ammissibili.

3) Lo statuto e il bilancio possono essere prodotti in semplice copia; in alternativa può essere indicato l'url di pubblicazione sul sito internet dell'ente. Dato che il bilancio da presentare deve essere "approvato", in mancanza del verbale di approvazione può essere fornita una dichiarazione apposita ai sensi del d.p.r. 445/2000.

4) Si segnala che il modello da presentare per le collaborazioni gratuite è il modello A2 e non A1. Come previsto dal paragrafo 6 dell'Avviso 1/2017, l'idonea documentazione a supporto è quella da cui emerga un concreto impegno a svolgere e realizzare precise attività individuate tra quelle previste dal progetto stesso.

DOMANDA: Un'impresa sociale (la cui forma giuridica è quella di srl) può rientrare fra le collaborazioni di cui al punto 6 dell'Avviso?

L'eventuale co-finanziamento garantito dall'impresa in questione in quale riga del budget di progetto va inserito (Modello E)?

RISPOSTA: Un'impresa sociale può rientrare tra le collaborazioni di cui al paragrafo 6 dell'Avviso e non può essere destinataria di quote di finanziamento.

L'eventuale apporto finanziario del soggetto che collabora non deve essere specificamente individuato nel piano finanziario. Il proponente/capofila deve indicare sul modello la percentuale complessiva del costo totale del progetto che viene messa a disposizione a titolo di cofinanziamento (casella "% di cofinanziamento a carico Ente/i"). Conseguentemente sarà determinata la percentuale di finanziamento ministeriale richiesto, che in caso di approvazione sarà applicata ai costi a consuntivo. Sarà onere del proponente ottenere le risorse da parte del soggetto collaborante; in mancanza le risorse necessarie resteranno a carico del proponente e dei partner.

DOMANDA: 1. Il criterio di valutazione B2. Valenza nazionale dell'iniziativa o progetto con riferimento al numero di regioni nelle quali verranno realizzate concretamente le attività progettuali si basa esclusivamente su quanto dichiarato al punto 5.1 del formulario di progetto (Modello D) Ambito territoriale del progetto (indicare le regioni, province e comuni in cui si prevede in concreto la realizzazione delle attività)? o deve essere supportato da altre evidenze? Ad esempio, è necessario avere un partner/una collaborazione con sede nella singola Regione considerata?

2. Nel caso di un'associazione di secondo livello, che raggruppa oltre 100 associazioni di primo livello, l'area prioritaria di intervento Sviluppo delle reti associative del Terzo settore e rafforzamento della loro capacity building, funzionale all'implementazione dell'offerta di servizi di supporto agli enti del Terzo settore deve intendersi esclusivamente come rafforzamento della struttura tecnica dell'associazione di secondo livello (in modo da poter poi erogare servizi a supporto alle associazioni affiliate) o si possono contemplare nell'iniziativa/progetto anche azioni di supporto sulla Riforma del Terzo Settore a diretto beneficio delle associazioni di primo livello affiliate?

3. Nel caso di partenariato, il criterio di valutazione A1. Esperienza pregressa e specifica dell'ente proponente e/o capofila nell'ambito delle aree prioritarie di intervento viene valutato solo con riferimento alla specifica esperienza del capofila o di tutti i soggetti che compongono il partenariato?

4. Nel modello B, alla voce h), è possibile indicare anche i progetti di Servizio Civile Nazionale e/o Regionale realizzati dall'associazione nel periodo considerato?

RISPOSTA: 1) La valutazione sarà effettuata dalla commissione incaricata con riferimento al numero di regioni nelle quali verranno realizzate concretamente le attività progettuali, come espressamente previsto dall'Avviso 1/2017; spetta al proponente indicare nel progetto gli elementi utili ai fini della valutazione. L'Avviso non prevede espressamente la necessità di un partner avente sede nella singola regione.

2) Non si ritiene di poter fornire indicazioni puntuali sui contenuti concreti della proposta progettuale, che costituisce oggetto della valutazione della commissione.

3) La valutazione riguarderà l'esperienza pregressa sia del capofila sia degli eventuali soggetti partner che presenteranno nel relativo modello B elementi valutabili a tal fine.

4) Spetta agli enti partecipanti individuare quelle attività che consentiranno di far comprendere l'effettiva esperienza maturata da ogni ente nell'ambito delle aree prioritarie di cui alla proposta progettuale.

DOMANDA: Si chiede un chiarimento in merito alle collaborazioni-cofinanziamenti di cui ai paragrafi 4 e 6 dell'Avviso.

Nel caso un ente riconosca un cofinanziamento, è necessario che al contempo si impegni a “svolgere e realizzare precise attività individuate tra quelle previste dal progetto stesso”? E quindi in tal senso occorrerà allegare apposita documentazione-dichiarazione al modello A2?

RISPOSTA: Secondo quanto previsto dal paragrafo 6 dell’Avviso, l’ente che intende collaborare a titolo gratuito, indipendentemente dal fatto che cofinanzi o meno, deve impegnarsi a svolgere e realizzare precise attività individuate tra quelle del progetto stesso. Alla documentazione progettuale dovrà essere allegata idonea documentazione da cui si evinca un impegno in tal senso da parte dell’ente coinvolto, che dovrà anche compilare lo specifico modello A2. L’eventuale apporto di risorse finanziarie da parte di soggetti terzi andrà a confluire nell’ammontare complessivo del cofinanziamento che resterà a carico degli enti proponenti. I proponenti possono avvalersi delle risorse finanziarie messe a disposizione da soggetti terzi (paragrafo 4), che non sono peraltro tenuti a prendere parte alla implementazione delle attività attraverso lo strumento della collaborazione (paragrafo 6).

DOMANDA: 1) è possibile fare una delega, entro il 30% del valore del Progetto, alla Società che operativamente svolge delle attività che all'interno dell'Associazione non vengono svolte? Può essere un problema se l'Amministratore Unico della Società è il presidente della APS?

2) per l'importo forfettario dei costi indiretti (spese generali di funzionamento) pari ad un massimo del 10% del valore del progetto (CODICE di SPESA "G" nel Modello E) NON E' NECESSARIO IN FASE DI RENDICONTAZIONE PRESENTARE I DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI?

RISPOSTA: 1) E’ possibile prevedere nel progetto la delega a terzi “in caso di apporti integrativi o specialistici di cui i beneficiari non dispongono in maniera diretta; che la prestazione abbia carattere di occasionalità o di comprovata urgenza che il valore complessivo delle attività delegate non superi il 30% dell’importo progettuale” (circ. 2/2009). L’affidamento a terzi deve essere effettuato secondo le procedure indicate al paragrafo 4.4 della circolare n. 2/2009 e comunque nel rispetto di criteri di trasparenza e concorrenza. Nel caso invece in cui la società abbia un rapporto di collegamento, affiliazione o analoghe situazioni con il proponente, potrà sempre nel limite del 30% essere delegata ma i relativi costi dovranno essere rendicontati secondo il criterio dei “costi reali”, prescindendo in questo caso dalle procedure di cui al paragrafo 4.4.

2) Per la rendicontazione delle spese progettuali non è previsto il ricorso al criterio di imputazione su base forfetaria di cui alla circolare 2/2009. Infatti l’Avviso 1/2017 al paragrafo 8 specifica che “le spese generali di funzionamento non direttamente riconducibili alle attività di progetto dovranno essere imputate al progetto attraverso un metodo equo, proporzionale, corretto e documentabile”. Inoltre “tutte le spese effettivamente sostenute, dovranno risultare giustificate da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente”.

DOMANDA: La sezione provinciale dell’associazione**** fa parte di una realtà molto capillare radicata in tutte le province italiane. Abbiamo inoltre da poco realizzato e avviato l’attività in un centro*** nell’ambito del quale sono presenti alcuni progetti che aderiscono alle disposizioni illustrate nell’avviso. Occorrerebbe solo avere conferma di poter avviare la pratica, dopo una vostra verifica che la nostra forma giuridica sia tra quelle previste per l’accesso: **** è un ente con personalità giuridica privata, riconosciuta dalla Regione ed inoltre iscritto al Registro ONLUS. Ha codice fiscale numerico e partita IVA. Potete confermarci se sia possibile procedere alla presentazione di un progetto?

Si ha anche la fondazione ONLUS, in questo caso senza dipendenti, potremmo eventualmente presentare i progetti anche attraverso tale ente?

RISPOSTA: Come previsto dall'Avviso 1/2017 paragrafo 5, che richiama l'articolo 72 del codice del terzo settore (d.lgs. 117/2017) possono accedere al bando in qualità di proponenti o coproponenti, esclusivamente le associazioni di promozione sociale, le organizzazioni di volontariato e le fondazioni del terzo settore iscritte alla data del 13 novembre 2017 rispettivamente ai registri nazionale o regionali delle APS, ai registri regionali delle ODV o all'anagrafe delle Onlus (solo per le fondazioni). Dalla documentazione allegata sembrerebbe che l'ente in questione non abbia la natura giuridica di fondazione, pertanto l'iscrizione all'anagrafe delle Onlus non rileva.

Quanto al secondo punto, una fondazione regolarmente iscritta all'anagrafe delle onlus, può presentare proposte progettuali singolarmente o in partenariato con altri enti in possesso dei requisiti richiesti, avvalendosi eventualmente della collaborazione a titolo gratuito di soggetti pubblici o privati terzi. Non è chiaro cosa si intenda per "presentare i progetti anche attraverso tale ente".

Si rappresenta infine con riferimento alla frase "sono presenti alcuni progetti che aderiscono alle disposizioni illustrate nell'avviso" che la proposta progettuale da presentare deve riguardare un complesso di attività da avviare solo successivamente alla stipula della convenzione. Non è possibile presentare a finanziamento progetti in corso, oggetto di altri bandi o iniziative di finanziamento.

DOMANDA in caso di approvazione del progetto le modalità di spesa e rendicontazione delle attività progettuali per le Aps nazionali (nel nostro caso capofila di progetto) si conformeranno alla prassi della l.383/00 e quindi se anche i soggetti associati e/o affiliati alla Aps nazionale potranno rendicontare le spese sostenute secondo il criterio dei costi reali, secondo lo stesso regime che regola i rapporti tra proponente e il Ministero?

RISPOSTA: Le modalità di spesa e di rendicontazione dei progetti finanziati ai sensi dell'Avviso 1/2017, saranno regolate, per quanto non previsto specificamente dall'avviso stesso, dalla circolare del Ministero del Lavoro n. 2/2009.

L'Avviso 1/2017 consente che le attività progettuali siano svolte da soggetti legati da un rapporto di affiliazione/associazione (parla infatti di reti associative) a condizione che tutti i soggetti in questione siano in possesso dei requisiti soggettivi di partecipazione, la cui sussistenza deve essere comprovata attraverso la compilazione dei modelli allegati all'avviso stesso. Rendiconteranno evidentemente a costi reali. Eventuali enti affiliati non iscritti ai registri di riferimento possono contribuire alla implementazione delle attività progettuali attraverso la forma della collaborazione gratuita o qualora ne ricorressero le condizioni essere affidatari di una parte delle attività (nel limite complessivo del 30% del costo complessivo del progetto).

DOMANDA: In merito all'Avviso 1/2017 - Modulo C - Indicazione conto corrente dedicato: vorremmo sapere se l'indicazione del conto corrente dedicato va fatta ora indicandolo nel Modulo oppure successivamente alla pubblicazione del Decreto di approvazione progetti come indicato nell'Avviso.

RISPOSTA: L'indicazione degli estremi identificativi del conto corrente bancario/postale dedicato va fatta sia in sede di presentazione della domanda, compilando l'apposito spazio nel modello C sia successivamente, in sede di stipula della convenzione, come previsto dal paragrafo 12 dell'Avviso. In sede di stipula sarà comunque possibile aggiornare le coordinate bancarie se necessario.

Si fa presente che non è necessaria l'apertura di un nuovo conto corrente se l'ente già dispone di un conto su cui transitano in maniera separata le risorse finanziarie relative a progetti e finanziamenti pubblici, tali da consentire di individuare attraverso una codificazione adeguata le transazioni e i movimenti finanziari attinenti al progetto (cfr. circolare 2/2009).